GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — **ROMA** — VENERDI 4 DICEMBRE — NUM. 295

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffizi nelle adunanze dell'1, 2 e 3 dicembre 1885 per l'esame del disegno di legge sull'*Ordinamento della istruzione secondaria classica* (N. 191).

1° Uffizio, senatore Tabarrini — 2° Uffizio, senatore Brioschi — 3° Uffizio, senatore Magni — 4° Uffizio, senatore Secondi — 5° Uffizio, senatore Cannizzaro.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3511** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per l'istituzione di un posto notarile nella frazione Gala, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale e del Consiglio notarile di Messina;

Ritenuto che sarebbe dimostrata la necessità della chiesta istituzione;

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª);

Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un posto di notaro in Gala, frazione del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

TAJANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero **3451** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Intimiano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Cantù e per la sua aggregazione alla sezione elettorale di Capiago;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Intimiano ha 96 elettori politici, e che è più vicino a Capiago di circa due chilometri, per cui riesce più facile agli elettori di Intimiano l'esercizio del diritto etettorale nella sezione di Capiago,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Intimiano è separato dalla sezione elettorale di Cantù ed è aggregato alla sezione elettorale di Capiago del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 ottobre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3475** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Cono per la sua separazione dalla sezione elettorale di S. Michele di Ganzaria e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Cono ha 110 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Cono è separato dalla sezione elettorale di S. Michele di Ganzaria ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3478** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castegnato per la sua separazione dalla sezione elettorale di Ospitaletto e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Castegnato ha 113 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castegnato è separato dalla sezione elettorale di Ospitaletto ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3512** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Ceraso per la sua separazione dalla sezione elettorale di Vallo della Lucania e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Ceraso ha 115 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ceraso è separato dalla sezione elettorale di Vallo della Lucania, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3513** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Futani per la sua separazione dalla sezione elettorale di Mantano Antilia e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997, (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Futani ha 103 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Futani è separato dalla sezione elettorale di Mantano Antilia ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3514** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Novi Velia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Vallo della Lucania e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Novi Velia ha 114 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Novi Velia è separato dalla sezione elettorale di Vallo della Lucania ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli :* TAJANI.

Il Numero **3515** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Nese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Alzano Maggiore e perla sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Nese ha 135 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Nese è separato dalla sezione elettorale di Alzano Maggiore, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Bergamo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* TAJANI.

Il Numero **3516** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Bresso per la sua separazione dalla sezione elettorale di Affori e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Bresso ha 119 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bresso è separato dalla sezione elettorale di Affori ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 novembre 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 24 ottobre 1885:

Milesi Libero, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Orvieto, è, d'ufficio, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera B, e 5 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Coco Giuseppe, cancelliere della Pretura di Lungro, è dispensato da ulteriore servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento di quella pensione od indennità che gli possa spettare ai termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Farrel Giovanni Silvestro, cancelliere della Pretura di Verres, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo a datare dal 1° novembre 1885, ai termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n 1731, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Zina Giuseppe, cancelliere della Pretura di Graglia, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Varùsio Bernardo, cancelliere della Pretura di Vinadio, in aspettativa per motivi di salute, fino a tutto il 31 agosto 1885, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo dal 1° settembre 1885, ai termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, numero 1731.

Pinto Francesco, cancelliere della Pretura di Ruffano, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Serra Ercole, cancelliere della Pretura di Casola Valsenio, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° novembre 1885.

Archina Giuseppe, cancelliere della Pretura di Caltanissetta, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo nei termini dell'art. 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1° novembre 1885.

Con decreti Ministeriali del 30 ottobre 1885:

Acquaviva cav. Erminio, segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Trani, applicato temporariamente alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, è richiamato al suo posto in Trani, cessando dall'applicazione.

Gasperini Fabio, vicecancelliere della Pretura di Portoferraio, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 novembre 1885.

Raimondi Giuseppe, sostituto segretario alla Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, è nominato vicecancelliere della Pretura di Bagheria, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Monte Vincenzo, vicecancelliere della Pretura di Castrogiovanni, è tramutato alla Pretura di Caccamo.

Giardina Antonino, vicecancelliere della Pretura di Valguarnera Caropepe, è tramutato alla Pretura di Aragona.

Ideo Michele, vicecancelliere della Pretura di Collesano, è tramutato alla Pretura di Castrogiovanni.

Carini Giuseppe, vicecancelliere della Pretura di Santa Ninfa, è tramutato alla Pretura di Collesano.

Prado Stefano, vicecancelliere della Pretura di Villalba, è tramutato alla Pretura di Carini.

Di Blasi Vito, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato vicecancelliere della Pretura di Valguarnera Caropepe, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sirolli Filomeno, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 31 ottobre 1885:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria a datare dal 1° ottobre 1885, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Marini Cesare, cancelliere della Pretura di Cortemaggiore.

Colombo Silvio, cancelliere della Pretura di ontye.

Ceschi Amilcare, cancelliere della Pretura di niglia.

D'Angelo Sesostri, vicecancelliere del Tribuna civile e correzionale di Teramo.

Portoghese Michele, cancelliere della Pretura di Benevento.

Rombes Stanislao, vicecancelliere del Tribunale civile e correzionale di Messina.

Zaccaglia Francesco, cancelliere della Pretura di San Valentino.

Pucci Giuseppe, vicecancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nicastro.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria a datare dal 1° ottobre 1885, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Dolmeta Antonio, cancelliere della Pretura di Andora.

Borghi Emilio, cancelliere della Pretura di Staglieno.

Baseggio Pietro, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Padova.

Venanzoni Valentino, cancelliere della Pretura di Arcevia.

Vita Nicola, vicecancelliere del Tribunale civile e correzionale di Salerno.

Santini Pietro, cancelliere della Pretura di Marcone.

Bertone Cesare, cancelliere della Pretura di Casteggio.

Cavalli Pasquale, cancelliere della Pretura di Vietri di Potenza.

Arena Giuseppe, cancelliere della Pretura di Garlasco.

Ronzoni Febo, cancelliere della Pretura del 3° mandamento di Brescia.

Peria Giovanni Battista, cancelliere della Pretura di Sant'Angelo dei Lombardi.

Carletta Giovanni, cancelliere della Pretura di Traona.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria a datare dal 1° ottobre 1885, coll'annuo stipendio di lire 1800.

Vigorita Giuseppe, cancelliere della Pretura di Ferrandina.

De Filippo Giuseppe, cancelliere della Pretura di Pratola-Peligna.

Ricciardi Nicola, cancelliere della Pretura di Venosa.

Colamarino Giovanni, cancelliere della Pretura di Antrodoco.

Fusco Francesco, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lucera.

Ricchini Filippo, vicecancelliere del Tribunale civile e correzionale di Breno.

Petrosino Gaetano, cancelliere della Pretura urbana di Catania.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 8ª categoria con l'onorario di lire 200 per l'Uffizio sanitario in Susa.

Gli aspiranti a tale posto debbono far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 dicembre 1885, le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864 comprovanti:

1° Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2° Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Sifilicomi del Regno, o un Ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3° Di avere tenuta buona condotta adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4° Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un Uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 29 novembre 1885.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

2

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di martedì 15 dicembre corrente, alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa Direzione generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni, cioè:

1° All'abbruciamento delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo, comprese in precedenti estrazioni e presentate al rimborso nel corrente semestre;

2° Alla cinquantesimaterza semestrale estrazione a sorte delle obbligazioni della stessa creazione, il capitale delle quali verrà rimborsato dal 1° gennaio 1886.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 100, di cui 61 sul totale delle 9123 vigenti della 1ª emissione, 5 per cento, per la complessiva rendita di lire 1220 corrispondente al capitale di lire 24,400, e 39 sul totale delle 14,570 pure vigenti della 2ª emissione, 3 per cento, per la rendita complessiva di lire 585 corrispondente al capitale di lire 19,500, e ciò giusta la tabella annessa al R. decreto 23 dicembre 1859.

Con altra notificazione si pubblicherà il montare del capitale dei titoli abbruciati, l'elenco delle obbligazioni estratte e quello delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 1° dicembre 1885.

Il Direttore Generale
NOVELLI

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di mercoledì 16 dicembre corrente, alle ore 9 antimeridiane, in una sala di questa Direzione generale, nel palazzo del Ministero delle Finanze, via Goito in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla ventesima annuale estrazione a sorte delle obbligazioni al portatore della già Compagnia generale dei Canali d'irrigazione italiani (Canali Cavour) del capitale di lire 500 (unitarie) e di lire 2500 (quintuple), il cui servizio passò a carico dello Stato in forza dell'art. 3 della Convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002 (Serie 2ª).

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 1470 sul totale delle 118,250 ancora vigenti, per la complessiva rendita, 6 per cento, di lire 44,100, corrispondente al capitale nominale di lire 735,000.

Con successiva notificazione si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni estratte e quelli delle obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni e non ancora presentate al rimborso.

Roma, 1° dicembre 1885.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. REDAELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 731151 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale al nome di Sanguineti *Virginia ed Albina* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della loro genetrice Maria Rissotto, domiciliata in Genova, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanguineti *Maria Virginia Antonia* e *Natalina Albina* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice Maria Rissotto, domiciliata in Genova, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1885.

Il Direttore generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*2ª pubblicazione*).

Si è denunciato a questa Direzione Generale lo smarrimento della ricevuta num. 506 d'ordine n. 2688 di protocollo e n. 9449 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Cuneo addì 18 agosto 1885 al signor Demilano Domenico fu Michele pel deposito da lui fatto in numero di quattro certificati del consolidato 5 per cento, per la complessiva rendita di lire 55, con godimento dal 1° luglio 1885, onde fossero muniti del nuovo mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni, i detti certificati saranno restituiti al nominato sig. Demilano Domenico senza obbligo della restituzione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 novembre 1885.

Il Direttore Generale: NOVELLI

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 dicembre 1885.

Presidenza del Presidente DURANDO.

La seduta è aperta alle oore 2 1\|2.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti riguardo alla marina mercantile.

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole Brioschi che l'aveva chiesta sul finire della seduta di ieri.

BRIOSCHI dichiara di non avere il minimo pensiero ostruzionista, ma di volere soltanto ottenere dal Governo alcune spiegazioni, le quali, se non lo soddisfaranno, l'oratore proporrà qualche emendamento

Prega l'onorevole Rossi a credere che non gli è mai sfuggita di bocca la parola *insinuazione*, ma che soltanto ha pronunziato quella di *allusione*.

Dopo quello che ha detto il Ministro d'Agricoltura e Commercio, crede inutile perdere tempo a discorrere dell'opera della Commissione per la tariffa doganale.

Gli ha fatto grande impressione il discorso dell'onorevole Ministro della Marina.

Tutto considerato, pargli che tra i fautori e gli oppositori della legge, le divergenze riguardino quasi esclusivamente la forma dell'aiuto che si vuole arrecare alla marina mercantile.

Non esclude che la industria delle costruzioni navali meriti di essere protetta. Ma non può convenire nella misura che per questa protezione viene fissata dal progetto.

Fa un calcolo, secondo cui, per la costruzione di un vapore di 1000 tonnellate del costo approssimativo di 600 a 650 mila lire, il premio sarebbe di 68 mila lire, cioè di circa il 10 per cento. Per le costruzioni in legno la protezione si ragguaglierebbe al 6 per cento.

Secondo l'oratore questa protezione non corrisponde a quella di cui godono altre industrie e non è sufficiente per ottenere lo scopo che si ha in vista.

Opina doversi la vela considerare comu un ausiliario del vapore e doversi dare il massimo impulso al vapore perchè la vela possa vivere prosperamente. Crede inoltre che i premi dati alla vela possano ritardare lo scioglimento del problema della trasformazione del nostro naviglio.

Dimostra come non calzi l'argomento che, a sostegno di questo progetto, si è voluto inferire dal fatto dei sagrifizi e degli impegni che si sono assunti per le ferrovie.

Comprenderebbe che i premi si dessero a quelle navi italiane le quali partano da porti italiani con carico italiano. Non comprende una diversa proposta.

Insiste a credere che debbano sopprimersi i premi alle costruzioni in legno. Se vuolsi, egli sarebbe piuttosto propenso ad aumentare alquanto i premi per le costruzioni in ferro.

BRIN, Ministro della Guerra, ringrazia anzitutto l'onorevole Brioschi delle sue cortesi parole, ed è lieto che sieno diminuite le divergenze d'opinioni che correvano fra l'onorevole Brioschi e l'oratore a proposito di questo progetto.

Rammenta di aver detto che i vantaggi del precedente progetto sarebbero stati molto platonici.

Disse però questo, non già avuto riguardo alle primitive disposizioni del progetto, ma per i molti ritagli ed emendamenti ai quali fu soggetto.

Venendo al merito delle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi, che disse di accettare i premi per la costruzione delle navi a vapore ed anzi di consentire ad aumentarli, e di respingere quelli per la costruzione delle navi a vela, giustifica anzitutto la misura più limitata dell'aiuto che, in rapporto alle altre industrie metallurgiche, con questo progetto si propone per le costruzioni navali.

A questo proposito osserva come quella delle costruzioni navali sia differente dalle altre industrie metallurgiche, per le quali una grande causa d'inferiorità rispetto alle altre nazioni sta nella mancanza di carbone presso di noi; per contro nelle costruzioni navali la differenza di prezzo nel carbone ha più limitata influenza, ed inoltre può venire compensata dal minor prezzo della mano d'opera.

Qui si tratta non già di dazio protettore, ma semplicemente di un premio di compensazione per mettere la nostra marina nella stessa posizione in cui sono le altre marine, e specie la francese.

Queste osservazioni valgono anche a proposito della nostra marina a vela. Non è esatto che la Francia si trovi da questo lato in condizioni d'inferiorità rispetto a noi, avendo essa come l'Italia legni di eccellente qualità.

Quando dunque questa legge, anzichè creare artificiali protezioni, non fa che porre il nostro paese in condizione di sostenere la concorrenza della vicina Francia, risponde ad un concetto di utilità e di giustizia.

Nessun'altra industria ha aiuti così limitati quali oggi si propongono per la marina mercantile.

Non è dunque il caso di parlare a questo proposito di protezione mentre che non si fa che concedere a questa importantissima industria alcuni dei vantaggi dei quali già fruiscono altre industrie.

PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Brioschi all'articolo 1.

Tale emendamento consiste nel riprodurre puramente e semplicemente l'articolo primo dell'antico progetto ministeriale.

BRIN, Ministro della Marina, non accetta tale emendamento. Le ragioni delle varianti che sono state introdotte nel progetto furono già svolte nella discussione generale, l'onorevole Ministro crede inutile ripeterle.

L'emendamento è appoggiato.

PODESTA', relatore, a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, dichiara di non accettare l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento che è respinto.

Approvansi, invariati, l'articolo 1 ed i successivi articoli 2, 3, 4.

L'articolo 5 suona così:

Art. 5. Durante il decennio, nel quale sono accordati i compensi di costruzione di cui nel presente capo, è soppresso il reggimento di importazione in franchigia dei dazi, stabilito dalle leggi 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), 30 maggio 1878, n 4390 (serie 2ª) e 31 luglio 1889, n. 5014 (serie 3ª), sui materiali adoperati nelle costruzioni navali.

Durante il decennio stesso sono soppresse eziandio le iscrizioni e le restituzioni daziarie, ed il premio di costruzione, stabiliti, per le costruzioni navali in legno, dal decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086.

Il reggimento di importazione in franchigia dei dazi e le esenzioni o restituzioni daziarie, di cui sopra, saranno però mantenuti per le riparazioni delle navi in ferro ed in legno, fino a che, per decreto reale, non sia regolata la concessione dei compensi fissati dall'art. 1 anche alle riparazioni.

SARACCO ha chiesto ieri al Ministro quale trattamento intenda usarsi per le riparazioni degli scafi in legno e in ferro. Il Ministro ha risposto che, sino a quando sia emanato il decreto il quale determini un nuovo regime da attuarsi per le riparazioni, si deve intendere che durerà il sistema presente della semplice restituzione dei dazi doganali. Questo si intende.

Ma, e quale sarà questo regime nuovo che con decreto reale verrà in seguito adottato per le riparazioni? Non si tratterà anche qui, oltrechè dell'abbuono dei dazi, anche di premi nella proporzione dell'allungamento, dell'ampliamento della capacità delle navi per effetto delle riparazioni.

Crede che questo sarebbe un disporre assai improvvidamente del denaro dello Stato, e crede che non possa concedersi in alcun modo al Governo l'arbitrio di disporre con decreto Reale.

Voterà l'articolo 5 soltanto nel caso che se ne tolgano le ultime parole « fino a che per decreto Reale, ecc. »

ROSSI A. dice che l'onorevole Saracco mette una certa acredine nel combattere questo progetto. Non può approvare chi si atteggia ad unico ed esclusivo difensore del bilancio in Senato. Non intende che venga ad opporsi così accanitamente ad una spesa tanto modesta, chi poco stante ha dato voto aperto ed intero alle Convenzioni ferroviarie.

SARACCO crede che chi porta dell'acredine in questa discussione sia per appunto l'onorevole Rossi e non altri. Non ha mai preteso, non ha mai potuto avere la assurda pretesa di erigersi ad esclusivo tutore del bilancio in Senato. Non fa, non vuol fare che il proprio dovere E non intende accettare lezioni di rettitudine e di patriottismo da chicchessia. Appellasi alla giustizia ed alla onestà del Senato.

BRIN, Ministro della Marina, osserva come nello stabilire, a proposito delle nuove costruzioni, un compenso per ogni tonnellata di stazza, si sia avuto per scopo di prendere una misura esatta onde evitare ogni possibile abuso.

Si sarebbe voluto applicare questo sistema anche per le riparazioni; ma ciò riescirebbe praticamente difficilissimo e molto probabili sarebbero gli abusi ed il contrabbando.

In questa condizione di cose si è stabilito di mantenere per le riparazioni il regime dell'esenzione dai dazi. Ma poichè può darsi che il Ministero delle Finanze riesca a studiare un sistema col quale misurare con precisione e senza timore di abusi l'entità delle riparazioni; così il Governo ha voluto con la causola posta all'articolo 5 riservarsi la possibilità di provvedere, mediante la emanazione di un apposito regolamento, a modificare il regime presente.

Questa disposizione, come si vede, è stata dettata nel puro interesse della finanza. Quindi non hanno fondamento i timori espressi a questo riguardo dall'onorevole Saracco.

Ritiene che sarà difficile trovare per le riparazioni un metodo da sostituire a quello della esenzione dai dazi. Ma tuttavia non bisogna, pel bene stesso della finanza, precluderne la via.

Confida pertanto che l'onorevole Saracco vorrà ritirare l'emendamento da esso proposto.

SARACCO insiste nel ritenere che l'art. 5, come è concepito, autorizzi ad intendere che anche per le riparazioni sarà attuato, col decreto Reale accennato nell'art. 5, lo stesso regime che per le costruzioni.

Dice di insistere su queste considerazioni, oltrechè per la ragione finanziaria, anche per la necessità della retta e precisa intelligenza della legge.

Se il Ministro intende che l'art. 1 debba dire quello che egli stesso ha dichiarato di intendere che debba dire, egli non può non accettare l'emendamento proposto dall'oratore.

BRIN, Ministro della Marina, ritiene non essere possibile che il Governo, anche se lo volesse fare, possa dare alle riparazioni lo stesso compenso che si dà alle costruzioni, perocchè è materialmente impossibile valutare per tonnellata di stazzatura le riparazioni che si facciano ad una nave.

Il compenso dovrà necessariamente essere minore, e pertanto non hanno fondamento le obbiezioni dell'onorevole Saracco.

CASARETTO osserva come il testuale disposto dell'articolo 5 non stabilisca la misura del compenso da darsi alle riparazioni, ma semplicemente accenni l'epoca in cui potrà applicarsi un sistema diverso da quello che frattanto, come ha spiegato l'onorevole Ministro della Marina, si viene ad applicare mercè l'esenzione dai dazi.

È pertanto d'avviso che l'onorevole Saracco abbia preso equivoco nell'interpretare, come fece, l'art. 5.

SARACCO dichiara di dover mantenere la sua proposta di emendamento.

Replica alle osservazioni dei preopinanti. Specialmente osserva come l'art. 5 porti che, non solo il sistema, ma anche la misura dei compensi dovrà farsi in relazione all'art. 1.

Insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti distintamente i singoli capoversi dell'articolo 5, che sono successivamente approvati come nel testo del progetto, rimanendo così respinto l'emendamento del senatore Saracco.

Approvato poi nel suo complesso l'articolo 5, approvansi anche senza osservazioni gli articoli seguenti da 6 a 14.

L'art. 15 è concepito così:

Art. 15. L'esercizio del cabotaggio lungo le coste italiane è riservato alla bandiera nazionale.

Si potranno dal Governo del Re, per soli cinque anni dalla promulgazione della presente legge, ammettere all'esercizio del cabotaggio, lungo le coste italiane, navi di paesi esteri, a condizione di perfetta reciprocità.

ROSSI A. raccomanda al Governo di tutelare colla maggiore diligenza gli interessi della economia nazionale nella occasione prossima che si riprenderanno le trattative per la Convenzione di navigazione.

Approvansi l'articolo 15 ed i successivi fino a 41.

L'art. 42 suona così:

Art 42. La tariffa consolare, approvata colla legge 16 giugno 1871, numero 260 (serie seconda) allegato *E*, viene modificata come segue:

a) i diritti indicati nei paragrafi 41, 42, 43 e 47 sono ridotti alla metà; è soppressa però la distinzione stabilita nel paragrafo 43 tra consolati ed agenzie consolari, le quali rimangono epuiparate ai primi per la riscossione dei diritti di tonnellaggio;

b) sono soppressi i paragrafi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 e 63.

PRESIDENTE dà la parola su quest'articolo al senatore Tornielli.

TORNIELLI osserva che con quest'articolo si aboliscono taluni diritti, altri si riducono a metà, altri finalmente vengono mantenuti.

Crede l'oratore di osservare che una volta che si aboliscono i diritti relativi al manifesto quando lo si richiede ai consolati, si avrebbe dovuto sopprimere anche il diritto per i certificati di origine e per quelli di sanità per i passeggieri.

Fa notare che l'agevolare il passaggio dei nostri capitani e dei nostri marinai al servizio di navigli esteri non costituisce un provvedimento in vantaggio, ma un danno della marina mercantile.

Osserva che il § 44 e il § 45 della tariffa consolare non vengono ad avere nè riduzione, nè soppressione, mentre sarebbe stato il caso di contemplarli per rendere più notevole il giovamento che questa legge può arrecare alla nostra marina mercantile.

L'oratore non intende proporre speciali emendamenti, ma raccomanda al Governo di tener conto delle sue osservazioni.

Crede che un grande vantaggio risentirebbero il commercio e la gente di mare, se i consolati nelle città di mare fossero retti da personale di prime categoria. Ma di ciò potrà discutersi quando, come egli raccomanda, il Ministro volesse addivenire ad una revisione dell'ordinamento e delle tariffe consolari.

DE ROBILANT, Ministro degli Affari Esteri, in complesso divide gli apprezzamenti del senatore Tornielli. Le questioni da lui accennate non sono sfuggite al Governo. Non parve però che per esse fossero da introdurre emendamenti nella presente legge.

L'oratore assicura il senatore Tornielli che gli studi sugli oggetti da lui accennati per un riordinamento del Corpo consolare e per un rimaneggiamento delle tariffe consolari si proseguono.

Quando i relativi studi saranno compiuti, il Governo si affretterà a recarne i risultati al Parlamento. Il senatore Tornielli non puo dubitare che sarà tenuto ogni conto anche delle sue osservazioni.

TORNIELLI è soddisfatto e ringrazia.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 42 che viene approvato unitamente ai successivi da 43 a 53, ultimo del progetto.

Incidente sull'ordine del giorno.

CABELLA domanda che il Senato consenta che all'ordine del giorno della seduta di domani, subito dopo la discussione dell'interpellanza del senatore Pierantoni, sia posto il progetto di legge per la parificazione delle Università di Genova, Catania e Messina alle altre Università di primo ordine del Regno.

CREMONA osserva che la relazione sul progetto di riordinamento della istruzione superiore è già stata distribuita da tempo, mentre quella del progetto sul pareggiamento delle Università di Genova, Catania e Messina non fu distribuita che stamattina. All'ordine del giorno è inscritta prima la discussione del progetto sul riordinamento generale della istruzione superiore. Ove si accettasse la inversione chiesta dall'onorevole Cabella si pregiudicherebbero le conclusioni della Commissione che ha esaminato il progetto sulla istruzione superiore.

Prega pertanto il Senato a respingere la inversione dell'ordine del giorno domandata dal senatore Cabella.

MAJORANA-CALATABIANO appoggia la domanda del senatore Cabella.

CREMONA fa considerare al Senato che ammettendo l'inversione dell'ordine del giorno verrebbe a risolvere la questione posta dall'ufficio centrale.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, raccomanda al Senato di accettare la proposta del senatore Cabella.

Fa notare al Senato che si tratta di convenzioni fatte dal Governo con Corpi morali, i quali hanno, nei rispettivi bilanci, stanziate da un anno a questa parte le somme corrispondenti.

È questione di dignità del Governo di uscirne in un modo o nell'altro. È perciò necessario che la legge si discuta.

Osserva al senatore Cremona che il nobile, doveroso motivo, di elevare gli studi italiani, che costituisce l'obbietto del progetto di legge relativo all'istruzione superiore, non può venir punto compromesso nè pregiudicato dal grado degli Istituti destinati a impartire cotesta istruzione superiore.

Prega quindi il senatore Cremona a non volere insistere nella sua opposizione alla chiesta inversione, poichè la questione di principio con questa inversione non può venire minimamente compromessa.

CANNIZZARO osserva che parte integrante del progetto di legge per l'istruzione superiore è quella che determina le condizioni alle quali unicamente possa concedersi l'elevazione di grado di una Università

Quindi è che l'Ufficio centrale ha creduto di proporre di differire l'esame del merito delle Convenzioni appunto poichè prima fossero discussi nell'altro progetto di legge i criteri proposti per concedere il chiesto pareggiamento.

Appunto perchè non avvenga che questi criterii sieno poi accolti dal Senato, mentre il giorno avanti li avrebbe trasgrediti colla parificazione di tre Università, conviene che l'inversione dell'ordine del giorno non sia accolta.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, osserva che i criterii per la parificazione sono ridotti nel progetto di legge per l'istruzione superiore ad una questione dei bilanci rispettivi; quindi l'anticipata approvazione della parificazione non compromette nessun principio.

Osserva il Ministro che evidentemente la sospensione proposta dall'Ufficio centrale della discussione del parificamento di quelle Università, altro non può significare, come d'altronde chiaro risulta dalla relazione oggi distribuitasi, se non che il rigetto di quel pareggiamento.

Preferirebbe il Ministro che lo si dicesse esplicitamente, anzichè velare cotesto concetto sotto la forma di una sospensione.

Insiste nel sostenere che col progetto di legge per il pareggiamento non si pregiudica minimamente quello ben più elevato dell'ordinamento della istruzione superiore.

Voci. Ai voti!

SARACCO, a nome dell'Ufficio centrale, di cui è presidente, dice gravi le parole pronunziate dal Ministro. Egli è entrato nel merito della relazione.

Credo di consigliare i colleghi dell'Ufficio centrale a non opporsi alla proposta Gabella, purchè rimanga bene assodato che, approvandola, non s'intende pregiudicare minimamente ed in nessun senso alcuna delle questioni cui il progetto di riordinamento della istruzione superiore si riferisce.

CREMONA sostiene non esser esatto quello che il Ministro disse della indipendenza fra i due progetti dell'ordine della discussione dei quali si tratta. Li crede anzi intimamente connessi. Aderisce alla proposta del Presidente dell'Ufficio centrale, onorevole Saracco.

BRIOSCHI crede che la sola via pratica da seguire sia oramai quella indicata dal senatore Saracco, colle riserve e condizioni che egli ha indicato.

COPPINO, Ministro dell'Istruzione Pubblica, dichiara che egli non ha inteso di entrare nell'esame della relazione presentata questa mane. Poichè però è stato detto dagli oppositori della inversione che accettandola si pregiudicherebbero i principii che potranno adottarsi in seguito alla discussione dei progetto di legge per la istruzione superiore, di necessità il Ministro ha dovuto dimostrare che l'inversione non pregiudicava punto alcun principio.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Cabella.

(È approvata.)

I progetti di legge per il parificamento delle Università di Genova, Catania e Messina saranno posti all'ordine del giorno subito dopo lo svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Procedesi ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto relativo ai « Provvedimenti per la marina mercantile. »

CORSI L., segretario, fa l'appello nominale per la votazione.

Risultato della votazione:

Senatori votanti	96
Favorevoli	66
Contrari	30

(Il Senato approva.)

La seduta è levata (ore 6 20).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 dicembre 1885

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 15.

UNGARO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione per quattro commissari del bilancio:

Il deputato Vigna ebbe voti 121, Fili-Astolfone 116, Romanin-Jacur 111, Di Rudinì 109, Zanolini 104, Di San Donato 96, Zeppa 95, Baratieri 94.

Dovrà procedersi quindi alla votazione di ballottaggio fra questi onorevoli deputati,

Contemporaneamente si procederà al ballottaggio fra gli onorevoli Solidati e Spaventa per la elezione di un vice-presidente.

UNGARO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

Prega le Commissioni sorteggiate ieri di riunirsi nuovamente per far lo spoglio dei voti; quella pel vice-presidente immediatamente al banco della Presidenza, e quella per i quattro membri della Commissione generale del bilancio, questa sera.

CAVALLINI presenta la relazione sul disegno di legge per la costruzione del subdiramatore Vigevano per distribuire le acque del Po dal diramatore Quintino Sella, nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino.

INDELLI presenta la relazione sul disegno di legge per l'istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

Seguito della discussione sul riordinamento della imposta fondiaria.

BUTTINI non credeva che questo disegno di ordinamento, considerato nel suo complesso, avrebbe trovato così gran numero di oppositori; e tanto meno lo credeva che, uomini egregi del Mezzogiorno avevano solennemente espresso opinione favorevole al concetto della perequazione.

D'altra parte la perequazione è un impegno assunto colla legge del 1864, una conseguenza naturale della unificazione ed una riforma reclamata dalla giustizia; giacchè il conguaglio del 1864, ben lungi dal migliorare, ha peggiorato le disuguaglianze alle quali intendeva di provvedere.

Combatte la teorica del consolidamento dell'imposta fondiaria, notando che le compre-vendite non consolidano alcuna imposta, ma sostituiscono la mobiliare alla fondiaria, e che, dopo la legge del 1864, così il venditore che il compratore fondavano i loro calcoli sulla promessa perequazione.

All'obbiezione che la perequazione deve farsi per tutti i fattori della prosperità economica, risponde che conviene andare per gradi, e che non si può raggiungere una perfetta uguaglianza, perchè ad essa si oppongono le condizioni naturali delle varie parti d'Italia.

Crede anch'egli che l'avvenire sia riserbato all'imposta sulla rendita, ma ritiene questo avvenire piuttosto lontano, perchè la moralità pubblica ne' rapporti col fisco lascia ancora a desiderare; e frattanto trova accettabile il sistema del catasto qual'è proposto nel disegno di legge.

Sull'esempio del lavoro fatto in alcuni periodi in Francia, e tenuto conto del perfezionamento degli strumenti geodetici, ritiene che il catasto possa compiersi in un periodo più breve del ventennio preventivato dalla Commissione. Ed entrando nell'applicazione della legge, esprime l'opinione che si debba tener conto anche dei miglioramenti agrarii già introdotti al momento della estimazione. (Bene! Bravo!)

ROMEO dichiara che darà voto contrario al disegno di legge perch'esso non raggiunge il duplice scopo che si propone: la formazione del catasto probatorio e la perequazione dell'imposta fondiaria.

Non il primo perchè richiede un tempo lunghissimo ed è di difficilissima conservazione; non il secondo, perchè appunto il lungo tempo necessario alla formazione del catasto farà sì che, una volta terminato, le sperequazioni saranno più gravi di quello che oggi possono esistere; e perchè il catasto, così com'è proposto, non trova la sua base nella potenzialità produttrice del terreno.

D'altronde, se è vero, come è vero, che tutte quante le imposte sono sperequate, è un'utopia pretendere di perequare assolutamente quella fondiaria; tanto più che le sperequazioni, se esistono, dipendono da diversità nelle condizioni agrarie.

Non può ammettere che questo disegno di legge non abbia alcuno scopo fiscale, e conclude dichiarando che accetterebbe un disegno di legge per la misurazione esatta del nostro territorio; che separasse nell'imposta fondiaria ciò che è reddito d'industria agraria da ciò che è potenzialità produttrice del terreno; che provveda alle evidenti ingiustizie, se ci sono, ma non può, così com'è, votare la legge che suscita il malaugurato spettro del regionalismo. (Commenti — Bene!)

MINGHETTI, presidente della Commissione, parla per fatto personale, e dice che il catasto non è punto un istituto antiquato. Quindi ha voluto dire che l'Austria, attuando il catasto nella Bosnia e nell'Erzegovina, fece opera modernamente civile.

ROMEO, per fatto personale, dichiara che, riferendosi a quel concetto espresso dall'onorevole Minghetti, non ebbe in animo che di riferirsi a un'opinione autorevole.

CANZI vuol parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ella non ha ragione a fatto personale.

FROLA rinunzia a parlare.

DI RUDINI (segni di attenzione), come rappresentante della minoranza della Commissione, sente il dovere di fare alcune dichiarazioni. Fu concorde con la maggioranza nel ritenere la necessità di perequare il contributo fondiario che deve essere unificato, appartenendo egli a quella scuola di patriotti che accettano tutti i sacrifici per l'unità, e non vogliono essere nè privilegiati nè mendichi.

Ma come si può giungere a questa perequazione? Non col catasto estimativo che, fra venti anni, sarà, relativamente alle condizioni agricole del suolo, di molto lontano dal vero; quindi non farà una perequazione, ma uno spostamento di sperequazioni, con pericolo di porre in conflitto non gli interessi, ma i pregiudizi regionali.

Da questi pregiudizi, che, in gran parte, ritiene infondati, un uomo politico non può assolutamente prescindere. E i pregiudizi medesimi, nonostante i molteplici emollienti escogitati dall'onorevole Minghetti, non furono potuti estirpare. Dal che l'oratore deduce che la soluzione politica del problema è sbagliata.

Alla perequazione del tributo fondiario si può provvedere altrimenti che col catasto, quando questo tributo si trasformi in un'imposta personale, o sulla rendita, o per denunzia. E pur volendo conservargli il suo carattere d'imposta reale, si poteva raggiungere lo scopo che il Governo si propone, mediante un razionale riordinamento delle finanze locali.

La Camera, adunque, si trova in una situazione penosa dalla quale urge di uscire. E coloro che hanno la responsabilità della situazione e del Governo possono, a suo avviso, farla cessare. È unanime nei deputati il desiderio di comporre questa incresciosa vertenza (Bene!), come è comune a tutte le popolazioni italiane questo stesso pensiero.

Alla realizzazione di questo desiderio provveda con opportune proposte il Governo del Re; l'oratore si augura intanto che la questione possa essere degnamente composta. (Bravo! Bene! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

PRESIDENTE comunica il seguente risultato della votazione per la nomina di un vicepresidente della Camera:

Votanti	302
Solidati	151
Spaventa	121
Schede bianche	30

Proclama eletto vicepresidente della Camera l'on. Solidati.

PRESIDENTE. annunzia la seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'on. Ministro dei Lavori Pubblici sulle condizioni fatte agli operai ed impiegati degli stabilimenti di Pietrarsa e Granili, come su quelle fatte al personale ferroviario appartenente alle Romane dalla nuova Società Mediterranea.

« Capo. »

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, a nome dei suoi colleghi delle Finanze e dell'Agricoltura e Commercio, presenta la relazione sull'andamento degli Istituti di emissione.

PERELLI ricorda la sua interrogazione ieri annunziata.

DEPRETIS, Presidente del Consiglio, risponderà nell'occasione in cui saranno svolte le altre interrogazioni dirette al Ministro dei Lavori Pubblici.

La seduta è levata alle ore 5 40.

DIARIO ESTERO

Il *Journal des Débats* pubblica le due note seguenti che furono scambiate fra la legazione turca ad Atene ed il ministro degli affari esteri del regno di Grecia.

« *La legazione imperiale ottomana al Ministero degli affari esteri di Grecia.*

« Atene, 16 novembre 1885.

« La legazione imperiale ottomana ebbe già l'onore di segnalare al governo di S. M. il re gli intrighi e le mene del signor Zygomalas da quando egli si è recato alla Canea come cancelliere gerente del Consolato generale di Grecia.

« Il governo reale non credette tuttavia di dare seguito alle pratiche che furono fatte a questo proposito presso di lui, pure aggiun-

gendo che il governo imperiale potrebbe adottare quelle misure che esso giudicasse conformi ai suoi interessi.

» Nei suoi sentimenti di equità il governo di Atene riconoscerà che nessuno Stato saprebbe permettere che un forestiere, funzionario o no, si adoperi a sollevare le popolazioni contro la loro autorità legittima. Questo essendo il caso del signor Zygomalas, la Sublime Porta dovette autorizzare il governatore generale di Creta a non mantenere oramai alcuna relazione con lui ed a sequestrare le di lui comunicazioni telegrafiche sia scritte che cifrate. Quanto agli altri agenti ellenici a Creta sarà ad essi inibito fino a nuovo ordine di corrispondere con lettere convenzionali o cifre.

« Portando quanto precede a conoscenza del R. ministero degli affari esteri, la legazione imperiale, fondandosi sulle relazioni di amicizia e di buon vicinato che così felicemente esistono fra i due Stati, prega di nuovo il governo reale a voler ordinare l'immediato allontanamento del signor Zygomalas; in mancanza di che le autorità locali si troveranno nella penosa necessità di adottare a di lui riguardo tutte quelle misure che esse reputeranno necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico. »

« *Il Ministero degli affari esteri di Atene alla legazione imperiale di Turchia.*

« Atene, 21 novembre 1885.

« Il presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri di S. M. il re degli elleni ha esaminato la nota verbale della legazione imperiale ottomana in data 16 novembre, che contiene le disposizioni che la Sublime Porta ha autorizzato il governatore generale di Candia ad adottare riguardo al signor Zygomalas, gerente del Consolato generale di Grecia alla Canea, ed agli altri agenti del governo ellenico in Creta.

« Quando la legazione imperiale ottomana recò a conoscenza del governo greco i lagni formolati contro il gerente del Consolato ellenico generale alla Canea, e S. E. il ministro degli affari esteri della Sublime Porta fece le medesime rimostranze alla R. legazione a Costantinopoli, il governo di S. M. invitò il signor Zygomalas a giustificarsi. E si affrettò ad informarsi nel tempo stesso circa le rimostranze che eransi sollevate contro di lui.

« Il cancelliere gerente del consolato generale di Grecia alla Canea rispose di non essersi affatto allontanato dalle istruzioni che egli aveva ricevute dal ministro degli affari esteri e che, tutt'altro che inasprire gli spiriti, egli si è al contrario adoperato a calmare la eccitazione prodotta in Creta, come altrove, dagli avvenimenti di Filippopoli.

« D'altra parte le informazioni del governo di Sua Maestà non confermano affatto quelle del governatore generale di Creta e che sono da lui state trasmesse alla Sublime Porta riguardo al signor Zygomalas.

« Tuttavia, cedendo ad un sentimento di cortesia, il governo del re non avrebbe esitato ad accogliere la domanda della Sublime Porta, se da qualche tempo essa non avesse dimenticato la tendenza dei governatori delle provincie ottomane a dare sul conto dei nostri agenti informazioni analoghe a quelle che il governatore generale di Candia ha date sul signor Zygomalas.

« Così è che, per un sentimento di cortesia verso la Porta, il governo di S. M. ha richiamato, sono quattro mesi, il signor Dracopulos, suo console generale alla Canea, benchè quell'agente avesse adempite le sue istruzioni con zelo e con successo quando Savas pascià giunse in Creta, e benchè la sua assenza dal posto rechi notorio pregiudizio al servizio. Se adunque, cedendo ancora alle istanze della Sublime Porta, il governo del re richiamasse ora il signor Zygomalas, sarebbe impossibile che in Creta vi fossero altri agenti consolari greci infuori di quelli che venissero designati dal governatore generale.

« Pertanto il presidente del consiglio e ministro degli affari esteri di S. M. il re degli elleni non ha potuto a meno di dire al signor incaricato di affari di Turchia che il governo regio non ha alcun motivo di consentire al richiamo del signor Zygomalas, tanto premurosamente richiesto dalla Sublime Porta. Avendo il signor incaricato d'affari di Turchia dichiarato che in tal caso il governo ottomano avrebbe dato ordine al governatore generale di Creta di non mantenere alcuna relazione col gerente del consolato generale di Grecia alla Canea, il presidente del consiglio e ministro degli affari esteri di S. M. il re degli elleni rispose che non toccava a lui di pronunciarsi sulle determinazioni che la Sublime Porta avrebbe creduto di prendere facendo anche osservare che la Porta dovrebbe inspirarsi al desiderio suo di mantenere buone relazioni fra i due paesi. Che se dovesse adottarsi una misura come quella accennata dall'incaricato d'affari di Turchia, essa non potrebbe sicuramente a meno di esercitare una penosa influenza sulle relazioni fra i due Stati.

« Il governo regio non può non essere profondamente dispiacente che la Sublime Porta abbia creduto di adottare riguardo ai nostri agenti a Creta le misure che la legazione imperiale ottomana gli ha notificato. »

Un corrispondente particolare del *Journal des Débats* telegrafa da Pietroburgo in data 1° dicembre:

« Nei circoli governativi domina il convincimento che la pace sarà presto ristabilita nella penisola dei Balcani, malgrado gli accidenti che si sono prodotti. L'armistizio tra serbi e bulgari è un primo risultato già ottenuto, la pace seguirà prossimamente. L'accordo tra i tre imperi è perfetto oggi come sempre. La condotta dell'Austria è riguardata dalla Russia come perfettamente corretta, e se l'Austria si fosse trovata nella necessità di occupare la Serbia, ciò sarebbe avvenuto d'accordo colla Germania e colla Russia.

« Si giudicano severamente gli intrighi dell'Inghilterra a Costantinopoli che in altri tempi, avrebbero potuto minacciare seriamente la pace dell'Europa. Oggi non si teme questa eventualità perchè a Berlino, a Pietroburgo ed a Vienna vogliono la pace e, volendola, l'avranno. Si è d'altronde persuasi che, dopo le elezioni, l'Inghilterra muterà condotta. »

Il *Times* esamina le conseguenze che potranno risultare dalla sottomissione del re Thibau e si pronuncia in favore dell'annessione virtuale della Birmania.

« Bisogna notare, dice il *Times*, che se il re Thibau fosse posto sotto la protezione britannica, si vedrebbe tosto sorgere una questione molto imbarazzante relativamente al trattato di commercio conchiuso tra questo principe ed il governo francese.

« Ora, la Francia non perderebbe nessuno dei vantaggi che le sono assicurati da quel trattato se la Birmania fosse annessa all'impero dell'India, poichè tutte le nazioni possono commerciare liberamente coll'India britannica senza che ci sia bisogno di un trattato.

« Queste considerazioni, ed altre ancora, mostrano chiaramente che l'annessione sarebbe preferibile al protettorato. Ma la ragione dominante che milita in favore della prima di queste soluzioni è quella che si impone in nome delle future relazioni dell'impero birmano e della Birmania stessa col Celeste impero ».

Lo stesso giornale, parlando dei primi risultati delle elezioni inglesi dice che nè i liberali nè i conservatori potranno lusingarsi di ottenere altra cosa che non sia una maggioranza relativamente insignificante nel nuovo Parlamento. « Questo risultato, aggiunge il *Times*, non impone al marchese di Salisbury l'obbligo di dare le dimissioni, ma il gabinetto dovrà decidere se deve tentare di governare col concorso dei liberali moderati o se vuole esporsi al discredito che risulterebbe per lui da una situazione nella quale si trovasse sotto la dipendenza dei voti dei Parnellisti.

« Nello stato attuale dei partiti un insuccesso del governo prodotto dall'alleanza dei parnellisti e dei liberali non avrebbe, come conseguenza necessaria, la caduta del presente gabinetto. Ma se, in seguito di un'alleanza che non si basasse su nessuna comunanza di fine, la opposizione ricorresse ad una tattica di *ostruzione* per impedire lo esercizio regolare del governo della regina, potrebbe accadere che il primo ministro si trovasse nella necessità di fare appello alla Corona per troncare definitivamente il nodo della situazione, sciogliendo nuovamente il Parlamento e invitando la nazione a decidere fra i due partiti. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

COSTANTINOPOLI, 2. — I delegati ottomani, Lebib effendi e Gablan effendi, sono arrivati a Filippopoli. Essi ricevettero parecchie petizioni di tutte le comunità, le quali domandano il ristabilimento dello *statu quo ante*.

Si assicura che Djevet pascià sia stato nominato alto commissario del sultano per la Rumelia orientale e che partirà, stanotte, per Filippopoli.

PIROT, 2. — Alla proposta dei serbi già annunziata, i bulgari fecero le seguenti controproposte: 1° Sgombero completo del territorio bulgaro da parte dei serbi; 2° Mantenimento delle truppe bulgare sul terreno come tracciato dalla linea di demarcazione; 3° Subito dopo firmato l'armistizio, nomina di delegati per trattare le condizioni della pace.

I delegati serbi che sono andati a portare la risposta bulgara, ritorneranno stasera o domattina.

FILIPPOPOLI, 3. — I delegati ottomani, Lebib effendi e Gabdan effendi, sono arrivati.

In una riunione, tenutasi ieri sera nella residenza del vescovo, dai principali abitanti della città e rappresentanti della provincia, si adottarono all'unanimità mozioni che respingono assolutamente ogni proposta, tranne l'unione della Bulgaria e della Rumelia; ricusano ogni trattativa per il ristabilimento dello *statu quo ante*, e pregano i delegati ottomani ad aggiornare la loro missione ed a partire, attesochè i rumelioti riconoscono soltanto Sofia per loro capitale. Una deputazione fu nominata per presentare ai consoli tali decisioni.

LIMA, 2. — Dopo parecchi giorni di combattimento dinanzi Lima, alcuni soldati di Caceres penetrarono nella città. Il combattimento nelle strade durò parecchie ore.

Un armistizio è attualmente stabilito.

LIMA, 2. — Il generale Iglesias, presidente della repubblica, si arrese nel pomeriggio. Il generale Sanchez fu nominato presidente provvisorio.

Un'amnistia generale fu proclamata. Ogni cosa è in via di accomodamento.

NEWRY (Irlanda), 2. — Un serio tumulto elettorale ebbe luogo fra partigiani di Nolan, nazionalista, e del suo competitore Callan.

Vi furono parecchi feriti.

LONDRA, 3. — Dispacci ufficiali recano che gli italiani Comotto e Molinari saranno posti in libertà.

LONDRA, 3. — Finora furono eletti 234 liberali, 196 conservatori e 46 parnellisti.

LONDRA, 3. — Il *Times* non crede ad un cambiamento di ministero, perchè la maggioranza liberale è insufficiente senza il concorso dei parnellisti.

MONTEVIDEO, 2. — Il piroscafo *Nord America*, già *Stirling Castle*, della linea *La Veloce*, è qui giunto la mattina del 29 novembre.

RANGOON, 2. — Il re di Birmania, la regina madre e 73 funzionari furono condotti prigionieri a Thaye-Tuyo.

BOMBAY, 2. — Il piroscafo *Domenico Balduino*, della Navigazione generale italiana, è partito ieri per Aden ed il Mediterraneo.

PARIGI, 3. — Un dispaccio ufficiale dal Messico dice che i disordini di Nuevo Leon sono assolutamente locali, e non si riferiscono alla pace generale. Non vi fu alcuna presa d'armi.

SINGAPORE, 8. — È partito ieri per Colombo il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana.

LIMA, 3. — Le proprietà straniere hanno molto sofferto in seguito al combattimento nelle strade. Il corpo diplomatico persuase le due parti a venire ad un accomodamento. I chileni temono che gli avvenimenti di Lima turbino le relazioni fra il Chilì ed il Perù.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 3 dicembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	10,2	— 1,5
Domodossola	sereno	—	12,4	1,9
Milano	sereno	—	11,8	4,6
Verona	sereno	—	12,8	0,7
Venezia	1/4 coperto	calmo	12,0	4,5
Torino	1/2 coperto	—	12,2	6,4
Alessandria	nebbioso	—	11,8	5,3
Parma	nebbioso	—	10,9	3,0
Modena	sereno	—	12,8	4,3
Genova	sereno	mosso	14,7	9,5
Forlì	1/4 coperto	—	11,6	5,0
Pesaro	sereno	agitato	12,9	4,9
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	17,8	10,6
Firenze	sereno	—	13,5	8,0
Urbino	1/4 coperto	—	15,0	5,2
Ancona	1/2 coperto	calmo	12,6	7,0
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	16,0	7,3
Perugia	3/4 coperto	—	11,1	5,8
Camerino	3/4 coperto	—	8,3	3,8
Portoferraio	1/2 coperto	calmo	15,8	9,3
Chieti	coperto	—	12,0	3,8
Aquila	3/4 coperto	—	11,5	2,0
Roma	1/2 coperto	—	17,2	7,6
Agnone	3/4 coperto	—	10,4	2,8
Foggia	3/4 coperto	—	15,4	5,7
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	14,7	10,7
Napoli	1/2 coperto	calmo	16,8	9,8
Portotorres	coperto	mosso	—	—
Potenza	nebbioso	—	12,2	2,2
Lecce	1/2 coperto	—	15,8	10,6
Cosenza	1/4 coperto	—	17,4	12,2
Cagliari	coperto	calmo	21,0	10,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	17,8	15,2
Palermo	coperto	calmo	20,6	11,1
Catania	coperto	legg. mosso	18,0	12,4
Caltanissetta	coperto	—	17,0	6,0
Porto Empedocle	coperto	calmo	17,6	14,4
Siracusa	coperto	agitato	19,0	14,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

3 dicembre 1885.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	768,6	768,8	768,6	770,0
Termometro	7,8	13,0	14,3	8,2
Umidità relativa	67	49	46	72
Umidità assoluta	5,28	5,47	5,62	5,90
Vento	N	NNE	NNW	calmo
Velocità in Km.	3,0	2,0	1,0	0,0
Cielo	cirri e veli	cirri e veli	cirri e veli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 14,8; - R. = 11,86 — Min. C. = 7,6 - R. = 6,08.

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 3 dicembre 1885.

In Europa pressione bassa al nordovest; elevata intorno all'Alta Italia. Pietroburgo 748. Milano 773.

In Italia nelle 24 ore barometro notabilmente salito; venti freschi o abbastanza forti settentrionali qua e là; pioggerelle sul versante adriatico; temperatura diminuita di diversi gradi.

Stamane cielo sereno al nord, coperto sulla Sicilia; venti settentrionali forti sulla penisola salentina, freschi in molte stazioni altrove;

Barometro variabile da 773 a 775 mm. dal nord a Malta.

Mare agitato lungo la costa adriatica e ionica.

Probabilità:

Venti settentrionali freschi al sud, deboli altrove; cielo generalmente sereno, temperatura ancora in diminuzione.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 3 dicembre 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	96 72 ½	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	97 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	95 50	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1885	—	—	95 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° ottobre 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1015 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	615 »	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° ottobre 1885	500	500	499 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1885	500	250	770 »	—	—	—	—	—	—
Detto (az. stamp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	718 50	—
Az. Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1885	500	250	520 »	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1885	500	500	460 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° luglio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. stamp.)	1° luglio 1885	500	500	1765 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	534 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° luglio 1885	500	500	1720 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	106	1520 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
S. F. del Mediterraneo	—	500	500	563 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	200	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1885	500	262	—	—	—	—	—	—	—
Soc. dei Molini e Magaz. Gen.	»	250	250	430 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provvisori	—	250	200	410 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
	Francia	90 g.	—	—	99 67 ½
	Parigi	chèques	—	—	—
	Londra	90 g.	—	—	25 13
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

PREZZI FATTI:

Banco di Roma (az. stamp.) 718, 719 fine corr.

Azioni Immobiliari 773 50 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 dicembre 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 96 626.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 456.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 60 916.

Consolidato 3 0/0 id. senza cedola lire 59 626.

Il Sindaco: A. PIERI.

V. TROCCHI, *Presidente*.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE DELL'ECONOMATO GENERALE

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 8 gennaio p. v., alle ore dodici meridiane, nel locale ove ha sede l'Economato Generale, in Roma, in via della Stamperia, n. 11, alla presenza del direttore generale, o di chi per esso, si terrà un primo incanto per l'aggiudicazione dell'appalto della fornitura di una quantità di carta, bianca e colorata, di lavorazione a mano occorrente all'Economato generale per le Amministrazioni governativi.

La fornitura è divisa in due lotto, e sono:

Lotto 1. — Carta bianca di lavorazione a mano d'impasto sopraffino per cancelleria;

Lotto 2. — Carta di lavorazione a mano, bianca e colorata, d'impasto fino e mezzo fino per uso di cancelleria, e carta d'impasto andante per involto.

Condizioni principali dell'appalto.

1. La fornitura dovrà essere consegnata al magazzino dell'Economato generale in Roma, od in quell'altra città della parte continentale del Regno che verrà indicata dall'Economato stesso.

2. La spesa è prevista in via approssimativa in lire 50,000 all'anno per ciascun lotto.

3. Il contratto avrà la durata dal 1° gennaio 1887 a tutto dicembre 1892.

4. A garanzia degli impegni assunti con la convenzione il deliberatario dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire 5000 per ciascun lotto, e se in valori del Debito Pubblico Nazionale, questi saranno ragguagliati al corso della Borsa di Roma il giorno dell'aggiudicazione definitiva.

5. L'incanto avrà luogo col metodo delle schede segrete, ai termini del regolamento di contabilità generale. Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà offerto un maggior ribasso unico e complessivo sul prezzo indicato nelle tariffe annesse al Capitolato d'appalto, non inferiore al *minimum* segnato nella scheda dell'Amministrazione.

6. Contemporaneamente alla scheda sigillata della loro offerta, i concorrenti all'appalto dovranno presentare in piego a parte all'uffiziale che presiede l'asta (di unita alla dimanda di ammissione in carta bollata da una lira e coll'indicazione del loro domicilio nel Regno):

a) I titoli legali onde emerga che l'aspirante abbia nel Regno una fabbrica di carta in esercizio, corredata di mezzi sufficienti per corrispondere agli impegni del presente appalto.

b) Il certificato della Tesoreria provinciale di Roma onde risulti che l'aspirante all'asta abbia versato, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di lire 2000 per ciascun lotto.

Il deposito del deliberatario verrà trattenuto a guarentigia dell'aggiudicazione.

7. Coloro che concorressero all'asta per delegazione non potranno essere ammessi se non si presentino muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante, sia che tale atto riguardi il solo appalto a cui si concorre, sia che si riferisca agli appalti in genere per forniture dello Stato.

La procura suddetta sarà inserita nel verbale d'incanto.

8. Saranno esclusi dal concorso coloro che nella esecuzione di altre forniture si siano resi colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo, quanto verso i privati, non che coloro che in occasione di pubblici incanti siano incorsi nei reati previsti dagli articoli 402 e 403 del Codice penale.

9. Qualunque sia il numero dei soci nell'appalto di cui si tratta, l'Amministrazione, tanto negli atti di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, non riconoscerà che un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'appalto medesimo.

10. L'offerta sarà scritta su carta da bollo di una lira, e porterà con chiarezza la indicazione del ribasso unico che si offre sul prezzo dell'appalto.

Sono dichiarate nulle le offerte condizionate.

11. Il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di primo deliberamento, scadrà alle ore 12 meridiane precise del giorno 8 febbraio p. v., come verrà significato in altro avviso.

12. Coloro che non fossero già stati ammessi all'asta e volessero concorrere alla offerta del ventesimo si uniformeranno al disposto negli art. 6 e 7 nel presentare l'offerta di ventesimo.

13. Tutte le spese d'asta, di pubblicazioni, di registro e bollo od ogni altra legalmente inerente al contratto relativo al presente appalto, restano a carico del deliberatario.

14. Il capitolato d'oneri, secondo il quale dovrà essere eseguito l'appalto, nonchè i campioni e le tariffe sono ostensibili a tutti, durante le ore d'ufficio, nella segreteria dell'Economato generale in Roma, via della Stamperia, num. 11.

Roma, 3 dicembre 1885.

3675 *Per l'Economato Generale*: C. BARBARISI.

MUNICIPIO DI CAMPOBASSO

Avviso d'Asta.

Nel giorno nove dicembre alle ore 12 meridiane, con abbreviazione di termini deliberato dal consiglio comunale, in una sala del palazzo di città, dinanzi al sindaco, o ad un suo delegato, si procederà ad un secondo esperimento d'asta per lo appalto dei dazi di consumo comunali e governativi.

In conformità di deliberato del 20 ottobre ultimo l'incanto sarà aperto per la complessiva somma di lire 295,000 e l'aggiudicazione avrà luogo col metodo della candela vergine, a favore dell'ultimo miglior offerente, salvo i risultati che potranno aversi in grado del ventesimo.

La durata dello appalto sarà di anni cinque, dal primo gennaio 1886 a tutto dicembre 1890.

I concorrenti all'asta pria di essere ammessi a licitare dovranno prestare una cauzione di lire 10,000 sia in danaro contante, sia in cartelle al latore, valutate al corso di borsa.

Dovranno inoltre dichiarare che essi accettano tutte le condizioni stabilite dal Consiglio comunale, nel capitolato di appalto del 20 ottobre ultimo, il quale capitolato può essere esaminato da chiunque il crederà, facendone richiesta alla segreteria comunale. Si avverte che in questo secondo incanto, si farà luogo all'aggiudicazione, quand'anche non vi sia che un solo offerente.

I fatali per l'aumento del ventesimo del prezzo del deliberamento, nel caso di aggiudicazione, sono stabiliti a giorni cinque, e scadranno nel di 14 dicembre corrente alle ore 12 meridiane.

Si osserveranno per gl'incanti surriferiti tutte le formalità prescritte dalla legge 17 febbraio 1884 N. 2016, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e dal relativo regolamento 4 maggio 1885 N. 3074.

Campobasso, 2 dicembre 1885.

Visto — *Il Sindaco*: BUCCI.

3668 *Il Segretario*: M. D'ALENA.

MUNICIPIO DI RAVENNA

AVVISO D'ASTA. — Appalto novennale per la fornitura degli oggetti di casermaggio occorrenti alle guardie di pubblica sicurezza in Ravenna.

Nel giorno di lunedì 14 del venturo dicembre ad un ora pomeridiana si apriranno in questa residenza municipale gl'incanti per l'appalto sopramenzionato sulle somme calcolate nel relativo capitolato in data 23 ottobre 1885, ostensibile in questa segreteria e nell'ufficio tecnico municipale, e precisamente come sono appiedi del presente indicate.

S'invita pertanto chiunque intenda assumere tale appalto a trovarsi in detto giorno ed ora presente in questa residenza municipale per consegnare in piego chiuso al sottoscritto, o a chi per esso presiederà l'asta, la rispettiva offerta scritta in carta da bollo da lira 1 20, portando un ribasso per cento.

AVVERTENZE.

Nessun partito verrà accettato se non risulterà migliore del *minimum* stabilito, giusta il disposto del regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074, sotto la cui formalità è proclamato l'incanto.

Gli offerenti dovranno prima dell'ora dell'incanto depositare la somma di lire 1500. Le somme verranno restituite dopo terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante all'aggiudicatario, che rimarrà presso la segreteria a sicurezza dell'asta ed a garanzia delle spese dell'asta stessa e del contratto.

Gli offerenti dovranno pure esibire, a richiesta, il certificato di buona condotta civile e morale.

Il deposito di lire 1500, dedotto l'importo delle spese di asta e di contratto, sarà restituito al deliberatario, dopo la stipulazione del contratto medesimo, nel quale dovrà prestarsi una cauzione personale con probatore a termini dell'art. 30 del capitolato d'appalto e dell'art. 60 del precitato regolamento 4 maggio 1885.

Il termine utile per la diminuzione del ventesimo scadrà ad un ora pomeridiana del giorno di mercoledì 30 dicembre suddetto.

Le spese tutte degli incanti, contratto, registro, copia ecc. sono a carico dell'assuntore.

Dalla residenza municipale, addì 28 novembre 1885.

Il Sindaco: P. GAMBA.

Il Segretario generale: G. MASCANZONI.

Tabella dei prezzi unitari a base d'asta.

Pei mobili ed effetti del comandante, se senza moglie e con e senza figli, lire 132 12.

Pei mobili ed effetti del comandante, se con moglie e figli, lire 206 72.

Per mobili ed effetti per ogni altro graduato o guardia, ammogliato o non e con e senza figli, lire 70 43.

Per somministrazione legna nei mesi quattro d'inverno (per ogni camino), lire 46 27.

Per l'illuminazione serale nella quantità d'olio prescritta dall'articolo 12 del suddetto capitolato, qualunque possa essere il numero delle lucerne, annue lire 925 38.

3669

INTENDENZA DI FINANZA DI PISA

Avviso d'Asta.

Si rende noto che essendo andato deserto l'incanto indetto coll'avviso 9 novembre 1885, nel giorno 15 dicembre 1885, alle ore 10 antimeridiane, in una delle sale dell'Intendenza di finanza in Pisa, dinanzi all'illustrissimo signor comm. intendente di finanza, si terrà un secondo pubblico incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto del seguente immobile:

Tenimento della Latta, posto in comune di Cecina, costituito da un mulino a grano con sei palmenti ed una macina per le scorze, posto in movimento dalle acque del fiume Cecina, locali per abitazione civile, magazzini, stalle, aja di prosciugamento ed altri accessori, con piazzale, orticello, due fornaci per laterizi e calce di tipo antico, ed annesso appezzamento di terra lavorativo, nudo e vitato, della estensione di ettari 2, are 71 e centiare 76, con casetta colonica, pozzo d'acqua potabile.

Il canone per cui sarà aperto l'incanto è di lire ottomilaottocentocinquanta (L. 8850).

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente la somma di lire ottocento (L. 800) in contanti, che verrà restituita tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire cinquanta (50), e sarà proceduto a deliberamento, anche se si avrà l'offerta di un solo concorrente. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro quindici giorni da questo, che andranno a scadere il 26 dicembre 1885, alle ore 12 meridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia garantita col deposito della mentovata somma di lire 800. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni, che regolare devono il contratto di affitto, è visibile in Pisa nell'ufficio d'Intendenza di finanza dalle ore 9 ant. alle 3 pom.

Pisa, 30 novembre 1885.

3673 *L'Intendente*: FIORITO.

COMUNE DI GROTTAGLIE

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che il giorno 10 dicembre prossimo entrante, alle ore 10 antim., nell'ufficio comunale di Grottaglie, ed innanzi al sindaco sottoscritto, si terranno pubblici incanti ad estinzione di candela vergine per lo appalto dei dazi governativi e comunali che gravitano in questo comune sui vini e spiriti, carni fresche e salate, farine, pane e paste, latticini freschi e salati, pesce fresco e salato e frutta di mare sotto i seguenti patti e condizioni:

1. La durata dell'appalto sarà di cinque anni continui computabili dal 1° gennaio 1886 fino al 31 dicembre 1890.

2. La gara sarà aperta in lotti separati per ciascun dazio in aumento del rispettivo annuo canone designato come appresso:

a) Dazio governativo ed addizionale comunale sui vini e spiriti L. 17,238 70
b) Id. sulle carni fresche e salate . . . . » 7,792 00
c) Dazio comunale sulla minuta vendita delle farine, pane e paste . . . . » 4,500 00
d) Id. id. dei latticini freschi e salati . . . . » 2,632 64
e) Id. id. del pesce fresco e salato e frutta di mare . . . » 1,895 55

Totale . . . L. 34,058 89

3. Nel caso si presentasse offerta complessiva per tutti i dazi, la gara in preferenza sarà aperta sulla detta offerta sempre in aumento del canone totale sopracitato.

4. L'asta avrà luogo con abbreviazione di termini di otto giorni per tutti gli avvisi di asta, giusta la deliberazione della Giunta.

5. Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà presentare idonea e solvibile garenzia personale ed un biglietto di deposito presso persona accreditata e solvibile, corrispondente alla quinta parte del canone, sia che trattasi di offerta in blocco, sia per lotti separati a garenzia del contratto.

6. Le offerte non potranno essere minori di lire 10 per ciascun lotto e di lire 50 in caso d'offerta complessiva. Nè si procederà a deliberamento se non vi saranno almeno due concorrenti.

7. Le aste si avranno come non avvenute se non verranno superiormente approvate.

8. L'aggiudicatario definitivo sottostarà a tutto quanto è stabilito nella legge e regolamento sulla materia e nei regolamenti e tariffe della relativa proposta daziaria.

Nel caso che i dazi resteranno per qualche tempo in amministrazione, l'aggiudicatario dovrà accontentarsi dei conti che gli verranno dati dall'amministrazione comunale della provvisoria gestione tenuta fino al giorno della consegna dell'appalto, senza alcuna eccezione o pretenzione.

9. Il canone definitivamente aggiudicato sarà versato nella Cassa comunale nel seguente modo, cioè: il canone del dazio sui vini, spiriti e carni fresche e salate a rate mensili ed uguali in ogni dì 18 di ciascun mese, e gli altri dazi comunali in ogni 10 giorni.

10. L'aggiudicatario dovrà eseguire i versamenti suddetti alle scadenze fissate, metà obbligatoriamente in carta o argento, e l'altra metà a libertà, in bronzo, in carta o argento, con patto espresso che eseguendosi il versamento in tutto bronzo, l'appaltatore è obbligato corrispondere l'aggio o esito che l'esattore andrà ad erogare per convertire la metà del bronzo in carta od argento giusta l'obbligo.

11. In caso di ritardo nei versamenti alle scadenze prestabilite, l'aggiudicatario definninitivo e garante solidale saranno responsabili di tutte le conseguenze, danni, interessi e spese contenute nel contratto di abbuonamento che quest'Amministrazione ha eseguito col governo pei dazi di consumo di cui s'intende aver presa legale conoscenza, e soggiacerà alla multa del 4 per 0[0 a favore dell'esattore, giusta la legge sull'esattoria.

12. Per patto speciale l'aggiudicatario sarà obbligato di restituire al municipio il dazio riscosso dai generi che si troveranno invenduti alla fine dell'appalto cioè al 1° gennaio 1891 senza eccezione alcuna.

13. Le spese tutte, che occorreranno, cederanno a carico dell'aggindicatario definitivo il quale dovrà farne preventivo deposito nelle mani del segretario comunale.

14. Il tempo utile per produrre offerta non minore del ventesimo in aumento decorrerà dal dì 10 dicembre corrente anno fino alle ore 10 antimeridiane del dì 28 detto mese con termini abbreviati.

Grottaglie, 30 novembre 1885.

3651 *Il Sindaco*: Cav. GIOVANNI RAGUSA.

Intendenza di Finanza di Caserta

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento di nove rivendite situate nei comuni della provincia, assegnate per le leve al magazzino e del presunto reddito lordo segnato a tergo del presente elenco.

N. d'ordine	COMUNE ove è situata la rivendita	BORGATA	Numero della rivendita	Reddito annuo lordo
1	Francolise	S. Andrea del Pizzone	2	686 80
2	Piedimonte d'Alife	»	5	402 12
3	Sessa Aurunca	Corbara	11	118 92
4	Casalattico	»	1	115 35
5	Nola (1)	Polvica	12	100 »
6	Piano di Caiazzo	Villa S. Croce	3	97 60
7	S. Cosmo e Damiano (2)	Sellitti	3	66 79
8	Cassino	Cairo	9	38 65

(1) Di nuova istituzione.

(2) Da riattivarsi.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziario della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, dalla fede di specchietto, dallo stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Caserta, li 30 novembre 1885.

3625 *L'Intendente*: DE CESARE.

MUNICIPIO DI CASTROVILLARI

AVVISO D'ASTA *al seguito di aumento del ventesimo.*

In base allo aumento di lire 3251, cioè del ventesimo fatto in tempo utile sul prezzo di lire 65,020, ammontare del deliberamento seguito il 23 novembre corrente, per lo appalto dei dazi governativi, addizionali e comunali, pel quinquennio 1886-1890, nel dì 14 dicembre prossimo venturo, a ore 10 antimeridiane, in questa sala comunale, innanzi al sindaco o chi ne fa le veci, si procederà al reincanto per detto appalto, col mezzo di estinzione di candela vergine, sulla base del prezzo aumentato come sopra, cioè di lire 68,271 all'anno, perchè ne segua il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni dell'appalto sono quelle riportate nell'avviso d'asta 7 novembre 1885.

Il capitolato e quanto altro vi ha attinenza sono ostensibili in questa segreteria in tutti i giorni nelle ore di uffizio.

Castrovillari, li 29 novembre 1885.

Visto — *Il Sindaco*: V. CAPPELLI.

3633 *Il Segretario comunale*: ORTOLANI.

Provincia di Roma — Comune di Rocca Priora

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del giorno 9 corrente stante l'abbreviazione dei termini, avanti il sindaco, o chi per lui, in questa residenza municipale si terrà il primo esperimento d'asta per l'appalto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1886 della riscossione del dazio consumo, su tutti i generi compresi nella relativa tariffa daziaria.

L'asta verrà aperta sulla base di lire diecimila (L. 10,000) e procederà col metodo della estinzione di candela vergine, sotto l'osservanza del regolamento sulla contabilità dello Stato, del relativo capitolato e tariffa daziaria, visibili nell'ufficio comunale.

Per essere ammesso all'asta ogni aspirante dovrà depositare nella segreteria comunale la somma di lire cinquecento (L. 500) a garanzia delle spese per atti d'incanto ecc.

Il termine utile (fatali) pel miglioramento del ventesimo scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 15 corrente.

Rocca Priora, dalla residenza municipale, li 3 dicembre 1885.

3649 *Il Sindaco*: GIO. BATTISTA VINCI.

Provincia e Circondario di Genova

MUNICIPIO DI NERVI

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di lunedì 21 del corrente mese di dicembre alle ore 11 ant. in una delle sale di questo Palazzo municipale, nanti il sindaco o chi per esso col mezzo di partiti segreti, avrà luogo il primo incanto per lo

Appalto per lastricamento con pietra arenaria della Spezia, di un tratto di metri 1200 di questa traversa provinciale e lavori accessorii relativi.

L'asta sarà aperta sul prezzo di perizia in lire cento undici mila (111,000)

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni novanta lavorativi, con la multa di lire cento, per ogni giorno di ritardo.

I pagamenti saranno fatti in rate di lire ottomila, a misura di corrispondente avvanzamento dei lavori, dedotto il ribasso d'asta, ed il decimo a termini del capitolato d'appalto. Le ultime due rate a saldo saranno corrisposte entro il 1887.

I concorrenti per essere ammessi a fare partito dovranno:

1. Presentare un certificato, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo del Genio civile o di Provincia, o da quello della città di Genova, del quale consti che il concorrente è persona adatta ad eseguire pubblici lavori del genere e della importanza di quelli che si dànno in appalto.

Quando questo certificato provenga da altre Provincie, dovrà essere debitamente legalizzato dalla competente autorità.

2. Depositare a mani del segretario L. 2000 in contanti, per le spese d'incanto, registro ed altre relative, e presentare certificato di deposito presso questo tesoriere comunale di lire 10,000 in numerario o titoli di rendita del debito pubblico al valore corrente a garanzia del contratto, quali somme verranno restituite ultimato l'incanto, meno quelle depositate dall'aggiudicatario.

Le schede di offerta dovranno essere scritte su carta da bollo da lire una chiuse e suggellate, in caso diverso saranno tenute come nulle

Le offerte dovranno essere formulate in base ad un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto, e saranno escluse quelle condizionate e fatte a nome di persona a dichiararsi.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quell'aspirante che avrà offerto il maggiore ribasso, sempre chè sia superiore od almeno uguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione comunale.

L'appalto avrà luogo sotto l'osservanza del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074, dal capitolato approvato dal Consiglio comunale di Nervi con deliberazione data 19 novembre p. p., munita del visto prefettizio 24 detto mese, n. 24550, e della perizia e tipo planimetrico compilato dal signor ingegnere Giuseppe Biondi, i quali documenti sono visibili all'ufficio comunale tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 ant. alle 2 pom.

Il termine utile (fatali) per presentare offerta di ribasso sul prezzo di aggiudicazione non inferiore al ventesimo spirerà il giorno 6 gennaio p. v., alle ore 11 ant.

Verificandosi questo ribasso, si procederà ad un nuovo definitivo incanto col sistema della candela vergine, di cui sarà avvertito il pubblico con apposito manifesto.

Tutte le spese d'asta, contratto, registro, copie ed altre relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

Nervi, addì 1° dicembre 1885.

Il Sindaco: GIO. SESSAREGO.

3607 *Il Segretario*: F. LUXARDO.

Regia Prefettura di Girgenti

2° AVVISO D'ASTA.

Essendo riuscito deserto l'incanto indetto pel giorno 24 corrente mese, si previene il pubblico che alle ore 10 antimeridiane del dì 22 dicembre prossimo, presso questa R. Prefettura, avanti il signor prefetto, o di chi per esso, si addiverrà col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto in quattro distinti lotti delle provviste dei ferri d'armamento per la galleria Fucile del tronco Favarotta-Licata e pel binario, fra la stazione di Licata ed il porto, della ferrovia Catania-Licata, come dal quadro seguente:

Lotti	Indicazione del materiale	Somma a base d'asta	Cauzione	
			provvisoria	definitiva
1	Rotaie vignole in acciaio T. 243,902	L. 49999 10	L. 5000	Un decimo dell' importo netto della fornitura.
2	Stecche e piastre . . Q. 235,05	» 7903 55	» 800	
3	Chiavarde e ramponi. » 93,86	» 3362 45	» 300	
4	Scambi a tang. 10. . N. 7	» 14175 »	» 1500	

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare le loro offerte, estese su carta bollata da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale, bene inteso a questo secondo incanto si procederà anche col concorso di un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato e di quelli speciali in data 17 luglio 1885, visibili assieme alle altre carte del progetto in Prefettura nelle ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nei termini specificati nei rispettivi capitolati speciali di appalto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

I deliberatarii dovranno nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare i rispettivi contratti.

Il termine utile per presentare in Prefettura offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Girgenti, 26 novembre 1885.

3511 *Il Segretario delegato*: LAURICELLA.

Citazione per pubblici proclami.

Al Tribunale civile di Susa.

L'anno milleottocentottantacinque, alli ventitrè di novembre, in Avigliana,

Ad istanza della Società anonima Dinamite Nobel, in persona del suo direttore cav. Adriano Galinè, residente in Avigliana, con domicilio eletto in Susa presso il causidico collegiale e demaniale Gustavo Bonini, dal quale sarà in causa rappresentata,

Io sottoscritto Emilio Filippo Depetris, usciere addetto al Tribunale civile di Susa, ho citato, come cito, per pubblici proclami tutti gli individui infra elencati a comparire avanti il prelodato Tribunale di Susa in via formale nel termine di giorni venticinque, per ivi veder previsto sulla seguente domanda.

Elenco dei citati:

Taranzano Maria vedova Sada - Taranzano Paola moglie di Campagna Antonio fu Pietro - Berta Antonio e Giuseppe fratelli fu Giuseppe - Tatti Maria e Modesta moglie di Ponti Giuseppe, sorelle, fu Giuseppe Andrea Fino Domenico fu Battista - Pocobello Domenico fu Carlo - Isabello Luigi fu Luigi - Isabello Luigi Antonio e sorelle Luigia e Delfina fu Luigi - Campagna Luigi e Costanzo fu Pietro - Campagna Antonio fu Pietro - Pocobello Anna fu Luigi, minore, rappresentata dal tutore Pocobello Michele - Isabello Delfina vedova Senor Andrea - Isabello Luigi fu Domenico - Collo Giovanni e Teresa fu Michele e Figliardi Maria, vedova - Martelli Maria, moglie Carnino Battista fu Giacomo - Panicco Michele fu Antonio - Panicco Domenico, Nicola, Michele, Giuseppe, Ignazio fu Giovanni, ed Imperor Ignazio di Antonio, minore, rappresentato da quest'ultimo - Riva Giuseppe, Vittorio, Battista, Angela, Maria, Clara e Giovanna fu Giacomo - Senor Francesca, moglie Vinassa Luigi - Senor Giuseppe, Antonio, Teresa e Giuseppa (maggiori di età), Domenica, Luigi, Ludovico, Francesca, Angela (minori), figli del fu Andrea, questi rappresentati dalla madre Delfina nata Isabello - Ponti Giovanni fu Gaspare - Ardenino Giuseppe fu Antonio, detto Caramela - Rocci Vittorio, Angelo, Rosalia, Felicita, fratello e sorelle fu Giuseppe - Rosso Battista, Francesco, Giuseppe, Paolo fu Giovanni - Rocci Vincenza nata Gallo, moglie di Pietro Rocci - Allais Modesto fu Paolo - Carnino Vincenzo fu Domenico - Casnino Giuseppe fu Domenico - Masoero Domenico fu Ludovico - Allais Antonio e Giovanni, minori di Giuseppe, rappr. dal padre Giuseppe fu Antonio - Puttero Andrea - fu Stefano - Sada Nicolao fu Giovanni Battista - Berta Maria vedova Pocobello - Tatti Francesco, Luigi, Giuseppa, Augusta, Margherita, e Battagliotti Rosa figli e vedova fu Giovanni - Berta Carlo e Ludovico fu Nicolao - Rocci Giuseppe fu Giacomo - Allais Angela vedova fu Giuseppe nata Riva - Castagno Ludovico fu Paolo - Ponti Antonio fu Gaspare - Borgesa Maddalena moglie Masoero Francesco - Tatti Carlo e Francesco fu Francesco - Berta cav. avvocato Antonio fu geometra Giuseppe - Sada Giuseppe fu Battista - Gianombello Francesco fu Battista - Pereno Michelangelo fu Giuseppe - Pereno Giovanni fu Giuseppe - Rosso Michele ed Angela di Cherubino e loro padre Cherubino fu Battista - Castagno Ludovico fu Vincenzo - Allais Giovanni fu Giuseppe Antonio - Castagno Leandro fu Ludovico - Tatti Carlo e Francesco fu Francesco - Allais Don Michele ed Andrea fu Bartolomeo - Allais Michele, Bartolomeo, Maddalena e Catterina fu Battista - Allais Giuseppe, Bartolomeo, Catterina moglie Andreone Giuseppe - Rosa moglie Rolle Giovanni - Giuseppa moglie Gallo Domenico, fratelli le sorelle fu Antonio - Crutto Paola moglie Compagna Ludovico, Giovanna moglie Dosio Vittorio - Mestraletti Giuseppe - Federico, Emma, Giovanna ed Ernesto di Luigi minori rappresentati dal padre Luigi fu Giuseppe - Bolla Maddalena fu Michele, Sada Michele Maurizio, Andrea, Domenica, Margherita fu Battista - Meano Giovanni fu Michele - Allais Bartolomeo fu Giuseppe - Campagna Paola moglie Ludovico nata Crutto - Tatti Giuseppe moglie Chiesa Michele fu Giuseppe - Chiesa Valentino fu Giuseppe - Rocci Andrea fu Carlo - Rocci Francesco fu Carlo - Congregazione di Carità di Arrigliona in persona del suo presidente Don Varrone Domenico - Reinarder Ponziano di Carlo - Masoero Luigi fu Pietro rappresentato da Masoero Francesco fu Giuseppe procuratore ed Aschieri Giuseppa vedova Pietro Masoero - Girardi Giacomo fu Gioacchino - Goghero Alessio fu Paolo - Sada Giovanni fu Nicolao - Pompea Giovanni fu Battista - Vaschetti cav. Giovanni fu Guglielmo - Bolla Maddalena fu Michele - Piccobotta Giovanni fu Giuseppe - Piccobotta Nicola fu Giuseppe - Reviglione Antonio fu Pietro - Salvagia Orsola moglie Reviglione Antonio - Meano Gaspare fu Michele - Carmino Battista fu Giuseppe - Campagna Felice, Pietro, e Michele di Antonio - Figliardi Domenica vedova Berta - Chiapusso Simone fu Battista - Cravotto cav. Pietro fu Antonio - Campagna Luigi Costanzo, Anna Maria, Giuseppe fu Pietro e Girardi Maria vedova di Pietro, madre e figli Comino Giuseppe fu Giuseppe - Merlino Giovanni di Pietro - Turina Marianna moglie di Cravotto cav. Pietro - Borgesa Giuseppa moglie di Sada Giuseppe - Allais Giuseppe Antonio, residenti tutti in Avigliana - Reviglio cav. Gaspare, geometra-economo Ordine Mauriziano, residente a Staffarda, presso Torino - Martelli cav. Alessandro Emilio di avv. Alessandro - Morelli Leon Vita fu Michele e sorella Esmeralda moglie Debenedetti Giuseppe - Mistraletti Giuseppe, Federico, Emma, Giovanna ed Ernesto, proprietari, minori, rappresentati dal padre Luigi fu Giuseppe - Dosio Giovanna nata Crutto, moglie Dosio Vittorio - Allais Costanza vedova Leopoldo, residenti tutti a Torino - Mistraletti Maddalena moglie Pattero Michele, residente a Caselette - Stoffi Domenico fu Gioachino, residente a Buttigliera - Prever Francesco fu Giovanni, residente a Giaveno - Alloatti Domenico ed Edoardo, padre e figlio, questo minore rappresentato dal padre, e Cravotto Giacinta vedova di Felice, residenti a Sant'Ambrogio - Castagno Ludovico fu Paolo - Castagno Modesta moglie Donzino Michele, Paola moglie Castagno Vincenzo, Milano, Pietro e Matilde di Giovanni, minori, rappresentati dal padre, e Genta Oromia ed Alfieri di Luigi, minori, rappresentati dal padre, e Castagno Orsola moglie di Mollea Giovanni, residenti li 1°, 4° e 5° in Avigliana, la 2° a Luserna, la 3° ad Almese e l'ultima a Bruino, e tutti i mariti anche per assistere ed autorizzare le mogli.

Domanda

Con istrumenti 12 settembre e 14 ottobre 1881, rogati Pola Bertolotti, che verranno presentati per comunicazione, la Società della dinamite acquistò dal comune di Trana il canale d'acqua derivato dalla Dora Riparia che dà moto al molino detto di Borgovecchio in Avigliana in un col molino stesso. Questo canale, denominato Bealera del Molino, ha la sua origine dalla Dora Riparia in territorio di Sant'Ambrogio, percorre questo territorio per oltre un chilometro, entra in quello di Avigliana, giunge e dà moto allo edifizio da molino e quindi a non breve distanza si immette nella Dora. Nel territorio di Sant'Ambrogio non esistono e non furono mai praticate sul canale derivazioni di sorta per inaffiare i beni laterali.

Non così su di Avigliana dal confine di S. Ambrogio al molino dove s'hanno a deplorare molte derivazioni abusive e lesive del diritto della Società da parte dei proprietari latistanti.

Talune soltanto di tali derivazioni sono munite di porta o cosidetta *sciansoira*, e siccome furono dalla Società trovate all'epoca del suo acquisto, così, amante di pace, non volle ricercare se avessero o meno esistenza di diritto, e le tollerò ed è ancora disposta a tollerarle, purchè però sieno regolate convenientemente e come di ragione.

Ma invece alle derivazioni che molti proprietari dei beni inferiori al canale praticano manomettendo e perforando le sponde, nonchè allo scandaloso abuso che taluni fanno dei bocchetti manufatti, ostruendo perfino il corso del canale con *barraggi di rigurgito*, ed all'altro abuso di aprire tali bocchetti quando e come ai detti proprietari talenti, la Società proprietaria del canale vuole ed ha diritto di porre riparo come lesivi del diritto suo di proprietà del canale che fu concesso, costrutto e destinato da secoli a scopo industriale. D'altra parte, quand'anco, lo che non si concede, spettasse veramente ai proprietari servitù di presa d'acqua sul canale, dessa non può nel suo esercizio soverchiare ed annullare il diritto poziore del proprietario, e vuol essere entro giusti confini determinata e ristretta.

Laonde la Società della dinamite, tornati vani i tentativi amichevoli, trovasi costretta di tutelare i suoi diritti e di ricorrere perciò alle vie giuridiche in confronto di coloro che adoperano in di lei ingiusto pregiudizio, prendendo le seguenti

Conclusioni.

1. Dichiararsi per i terreni irrigati colle acque del canale anzidetto derivato dalla Dora Riparia per mezzo degli attuali bocchetti esistenti con opere visibili permanenti, ristretto l'uso di deviazione dei bocchetti medesimi pel solo periodo di tempo che trascorre dalle ore 6 pomeridiane del sabato, alle ore 6 ant. di lunedì di ciascuna settimana dal 1° giugno al 30 settembre.

2. Dichiararsi che agli altri convenuti tutti, i quali non hanno bocchetti con opere visibili e permanenti, non ha spettato e non spetta alcun diritto di derivazione d'acqua sull'asta del canale anzidetto dal punto di presa sulla Dora al mulino stesso, è lecito quindi alla Società di impedire e di chiudere tali derivazioni sul medesimo esistenti a spese dei contribuenti stessi.

3. Mandarsi ad un perito d'ufficio eligendo di determinare e classificare i terreni che si trovano nella condizione di cui nel capo primo di conclusione, ed i bocchetti relativi, formandone apposito piano regolare catastale,

4. Dichiararsi tenuti i convenuti proprietari dei terreni di cui nei precedenti capi 1° e 3° a concorrere in quella proporzione che verrà dal perito o dal Tribunale stabilita in base alla estensione geometrica della possidenza, nelle spese di mantenimento delle dighe iuscile di presa, bocchetti, sponde, soglia del canale e spurghi di esso.

5. Mandarsi al perito stesso di formare un opportuno catasto e sommazione di tutti gli utenti da unirsi al piano e da depositarsi presso l'ufficio di catasto di Avigliana, nominando il catastraro stesso per la formazione del ruolo annuale delle spese da esigersi coi mezzi fiscali.

6. Dichiararsi le spese tutte di perizia, formazione di catasto e ruolo a carico dei convenuti.

7. Condannarsi i convenuti nelle spese del giudizio. Dichiararsi la sentenza esecutoria provvisoriamente non ostante opposizione od appello.

Il gran numero delle persone da citarsi rendendo la citazione sommamente difficile, fa sperare al sottoscritto che il Tribunale illustrissimo sentito il Pubblico Ministero, voglia, come chiede, autorizzare la citazione loro per pubblici proclami a mente dell'articolo 146 del Codice di procedura civile colle cautele in detta disposizione di legge consigliate ed il Tribunale più benevise.

Susa, addì 19 novembre 1885.

G. Bonini.

Visto, si comunica al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.

Susa, 20 novembre 1885.

Il presidente Visone.

Il Pubblico Ministero

Visto l'art. 146 del Codice di procedura civile e ritenuto il gran numero dei citandi è d'avviso potersi autorizzare la citazione per pubblici proclami mediante inserzione della domanda e decreto nel *Giornale Ufficiale del Regno* e nel Bollettino degli annunzi giudiziari di questa provincia, nonchè mediante pubblicazione ed affissione di una copia all'albo pretorio di Avigliana, di altra alla porta esterna della Pretura, e rimessione di altre a mani proprie dei citandi cav. Pietro Cravotto sindaco di Avigliana, Berta cavalier avv. Antonio, Campagna Antonio fu Pietro, Masoero Domenico fu Ludovico, Chiapusso Simone fu Battista e con delegarsi per tali pubblicazioni, affissioni e notifiche l'usciere di questo Tribunale Emilio Depetris.

Susa, 20 novembre 1885.

Il procuratore del Re Peretti.

Decreto

Il Tribunale civile di Susa, in camera di consiglio;

Vista la suestesa domanda e le conclusioni del P. M.

Autorizza la citazione per pubblici proclami, mediante inserzione della domanda e decreto nel Giornale ufficiale del Regno, e nel Bollettino degli annunzi giudiziari di questa provincia, nonchè mediante pubblicazione ed affissione di una copia all'Albo pretorio di Avigliana, di altra alla porta esterna della Pretura, e rimessione di altre a mani proprie dei citandi cav. Pietro Cravotto sindaco di Avigliana, Berta cav. avv. Antonio, Campagna Antonio fu Pietro, Masoero Domenico fu Ludovico, Chiapusso Simone fu Battista, delegando per tali pubblicazioni, affissioni e notifiche l'usciere presso questo Tribunale Emilio Filippo De Petris.

Susa, 21 novembre 1885.

Il presidente Visone

Rossi cancelliere.

Le notificazioni personali e le affissioni menzionate nel decreto vennero da me oggi eseguite a norma di legge, come eseguisco la presente citazione facendola inserire nel giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale ufficiale del Regno d'Italia a senso dello art. 146 del Codice di procedura civile.

In fede,

3605 E. De Petris usciere.

REGIA PRETURA PRIMA DI ROMA.

L'anno 1885 il giorno 30 novembre.

Il cancelliere sottoscritto rende noto che il signor Barbieri Andrea del fu Francesco e Donadini Margherita fu Angelo, coniugi, nel giorno 29 novembre 1885 emisero dichiarazione di accettare col beneficio dell'inventario la eredità del loro figlio maggiorenne Ercole Barbieri morto in Roma il 15 ottobre anno suddetto nell'abitazione in via Madonna dei Monti n. 61.

3646 G. Segarelli, canc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della Gazzetta Ufficiale.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 2226) *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno 22 dicembre 1885, nell'ufficio della R. Pretura di Subiaco, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni in fradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine, e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte, delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salvo la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatarii per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane, nell'ufficio del registro di Subiaco.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

11. Il prezzo dei beni è pagabile in obbligazioni ecclesiastiche, da riceversi al valore nominale a termini degli articoli 16 e seguenti del capitolato generale; gli acquirenti, i quali, in luogo di pagare con obbligazioni, pagassero con moneta legale, non avranno diritto per questo titolo ad alcuno sconto.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta e allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N. d'ordine del presente	N. progressivo dei lotti	N. della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima
				in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e tasse	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10125	10348	Nel comune di Subiaco — Provenienza dal Monastero di Santa Scolastica in Subiaco — Tenuta di San Donato composta di terreni pascolivi, seminativi, olivati, bosco ceduo prativi, bosco da frutto con annessi tre fabbricati uno ad uso casale di due piani, gli altri due, uno ad uso chiesa e l'altro ad uso monastero diruto in contrada La Costa, Le Camere, Le Pratozze, Santa Chelidonia, Collelungo, Toro, San Donato, Colle del Forno, La Grotta o la Nocicchia, Montagnola, San Donato, o Colle Abbacone, Falco, Collelungo, San Biagio, Sacro Speco, Ponte delle Scalette, Rettoraggio, San Giovanni, San Girolamo, Prato primo, Prato secondo, Monte Calvano, Prato San Giovanni, Prato San Girolamo avente per confini generali il comune di Subiaco in più punti, il territorio di Ienne, il fiume Aniene e vari particolari distinta in mappa. Parte I, sez. I, n. 1050 e 1171, 1175, 1176, 1199, 1200, 1216. Sez. II, n. 695, 696, 697, gravati di pascolo riservato al comune e popolazione di Subiaco. Parte II, sez I, n. 1166, 1264, 1269, 1270, 1276, 1278, 1279, 1300, 1301, 1304, 1305, 1309, 1319, 1389, 1425, 1529 gravati di servitù di pascolo promiscuo a favore del Demanio, comune e popolazione di Subiaco Parte III, sez I, 1385, 1386, 1387, 1388, 1400. Sez III, n. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 gravati del *jus pascendi* e *jus lignandi*, a favore della popolazione di Subiaco come all'istromento di vendita al Monastero del 1805. Parte IV, sez. I, n. 1238, 1239, 1243, 1244, 1245, 1249, 1262, 1533, 1320/1, 2, 3, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1333. 1334, 1337, 1338, 1339, 1340, 1346, 1360, 1361, 1364, 1537, 1367, 1370, 137/1, 2, 1376, 1377/1, 2, 1378, 1379, 1380/1545, 1381, 1382, 1383, 1384. Liberi. — Il casale figura nella mappa sez. I, n. 1325 e nel prospetto *A* al n. 1078 col reddito imponibile di L. 24 19 e la chiesa e monastero diruto figurano nel detto prospetto ai nn. 1324 e 1382. Estimo scudi 3224 97 (1) . .	1193 10 60	11931 06	72779 36	7278 »	4000	200
2	9223	9442	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Querceto d'alto fusto secolare in contrada San Vito o Torre descritto in catasto col n 411 sez. V dell'estimo catastale di L. 78 61 (2) . . .	4 62 40	46 24	7272 17	728 »	450	50
3	9286	9503	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — Terreno seminativo e boschivo in contrada Carpinette. In mappa sezione IV, nn. 434-437. Estimo scudi 728 57. Affittato (3).	129 47 40	1294 74	23737 10	2374 »	1500	160

(1) I incanto, compilata in sostituzione della tabella 9494. Veggasi avv. 1984.

(2) V incanto, veggasi avviso 2100.

(3) III incanto, veggasi avviso 1913.

Roma, addì 1° dicembre 1885. 3678 L'Intendente: TARCHETTI.

PROGRAMMA

per la costituzione in Faenza di una Società anonima cooperativa a capitale illimitato per la lavorazione del legno.

Il desiderio d'imprimere più forte sviluppo ad un'industria già florente nella nostra città, e di preparare questa alle feconde lotte del lavoro cui sarà ben presto chiamata, divenuta capo di un'importante linea ferroviaria, ci ha spinto a farci iniziatori di una Società anonima cooperativa a responsabilità limitata per la lavorazione del legno.

Rendendo possibile agli operai ed anche alle più modeste fortune di concorrere allo scopo che ci siamo prefisso, noi offriamo al capitalista il mezzo di impiegare utilmente il suo danaro, ed all'operaio il mezzo di sollevarsi a dignità d'interessato nella propria fatica.

A tale effetto si è compilato il seguente

STATUTO.

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata della Società.

Art. 1. È fondata in Faenza una Società anonima cooperativa a capitale illimitato fra i sottoscritti soci fondatori e tutti quelli che in seguito, aderendo al presente statuto ed alle susseguenti deliberazioni dell'assemblea generale, si inscriveranno soci per una o più azioni.

Art. 2. Lo scopo della presente Società è di procurare sviluppo ed incremento all'arte dell'ebanista, carpentiere ed affini, costituendo un'opificio sociale, ed acquistando la ditta Casalini Enrico, che cederà alla Società il suo opificio, macchine ecc., a quelle condizioni che verranno determinate da apposito concordato.

Art. 3. La Società, quantunque legalmente costituita, non imprenderà le sue operazioni se non quando abbia almeno lire 50,000 di capitale sottoscritto e lire 20,000 versate.

Essa agirà sotto la ditta:

EBANISTERIA CASALINI
Società anonima cooperativa a capitale illimitato.

Art. 4. La durata della Società sarà di anni cinquanta.

Art. 5. La sua sede sarà in Faenza, nel locale del suo Opificio.

Art. 6. Dall'assemblea generale dei soci potransi stabilire figliali, agenzie o rappresentanze in altre città del Regno ed anche all'estero, dietro proposta del Consiglio di amministrazione.

TITOLO II.

Patrimonio della Società.

Art. 7. Il patrimonio della Società è formato:

a) Colla emissione indefinita di azioni da lire 50 l'una;

b) Colla riserva;

c) Colla tassa d'iscrizione;

d) Con fondi speciali che venissero determinati per operazioni speciali.

Art. 8. La Società potrà pel maggiore sviluppo delle sue operazioni raccogliere denaro a prestito sotto la garanzia del patrimonio sociale.

TITOLO III.

Soci

Art. 9. Chi vuole entrare nella società, deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione dichiarando in essa di sottoporsi agli obblighi risultanti dal presente Statuto, dai regolamenti, e dalle deliberazioni sociali.

Art. 10. Nei trapassi d'azione da una ad altra persona, la domanda sarà fatta dall'erede o dal cessionario quand'anche egli fosse già socio. La domanda di chi non è ancor socio deve essere firmata da due soci, i quali facciano fede dell'onoratezza del richiedente.

Art. 11. Le società cooperative di mutuo soccorso e i corpi morali possono essere iscritti nella società coi diritti e cogli obblighi di ogni altro socio, ma i loro delegati non sono eleggibili agli uffici sociali.

Art. 12. Non possono essere ammessi nella Società gli interdetti, gl'inabilitati ed i falliti, nè a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, tranne che per aggiudicazione giudiziale. In tal caso però il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili sociali. Le azioni che a dette persone pervenissero per causa di successione o di aggiudicazione giudiziaria dovranno essere alienate nei modi prescritti dall'art. 20.

Art. 13. Il Consiglio d'amministrazione delibera sull'ammissione delle domande, così del nuovo socio, come del socio che acquista nuove azioni. Nessun reclamo è ammesso contro tale deliberazione.

Art. 14. Ammessa la dimanda, così il nuovo socio come il socio cessionario di azioni devono iscriversi nel libro dei soci nelle forme prescritte dall'art. 226 del codice di commercio.

Art. 15. Il nuovo socio deve:

a) versare nel termine di un mese la tassa d'iscrizione in L. 1 per ogni azione.

b) acquistare almeno un'azione.

c) rispondere sino alla concorrenza delle azioni da lui sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla società, sieno queste pagate o da pagarsi.

Art. 16. Il pagamento delle azioni potrà effettuarsi per rate mensili di L. 10 almeno. Gli operai della fabbrica che si fanno soci potranno pagare l'importo dell'azione col rilascio di una lira settimanale sulla loro mercede.

Art. 17. A chi fa il pagamento in una sol volta di una o più azioni si rilascia un titolo definitivo. Chi paga in rate mensili, riceve un apposito libretto, sul quale si noteranno i pagamenti a misura che vengono fatti.

Il libretto è intestato al socio, e gli viene consegnato al momento che paga la prima rata. Esso non è cedibile.

Art. 18. I libretti e i titoli delle azioni, di cui al precedente articolo, devono essere firmati dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, dall'amministratore e dal contabile, o da chi ne faccia provvisoriamente le veci. Devono contenere, oltre le indicazioni richieste dall'articolo 165 del codice di commercio, un numero d'ordine progressivo, e corrispondere con tutte le indicazioni ad una loro matrice.

I libretti sono cambiati contro l'azione definitiva quando ne sia saldato l'importo.

Le rate mensili pagate durante l'anno in conto azioni partecipano al dividendo solo quando abbiano raggiunto la somma di L. 25, e successivamente di 5 in 5 lire.

La partecipazione del dividendo si computa dal primo d'ogni mese. Sino al compiuto pagamento delle azioni, gli utili che spettano a ciascun socio, sono trattenuti in conto dell'importo delle medesime.

Art. 19. Il socio ha diritto:

a) di votare nell'assemblea, purchè abbia pagato la tassa di iscrizione ed almeno metà di una azione e sia iscritto da un trimestre nella società.

b) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni. Trattandosi di ammissione di operai all'opificio, gli azionisti avranno la preferenza a parità di condizione, sugli operai non azionisti.

Art. 20. Quel socio a cui per successione, o per aggiudicazione giudiziaria pervenissero azioni oltre quelle determinate dall'art. 224 del Codice di Commercio, non avrà diritto per tali azioni che alla compartecipazione degli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni. Ove il socio non adempia tale obbligo, la società potrà sospendere il pagamento del dividendo, e far vendere le azioni senza d'uopo di alcuna formalità, a mezzo di notaio, o pubblico mediatore, tenendo il ricavato a disposizione dell'interessato.

Art. 21. Non è ammesso il recesso di soci, ma quello che sarà in ritardo dalle rate dei tre mesi consecutivi, quando dietro un preavviso non si ponga in regola nel termine di 15 giorni potrà essere dichiarato dal Consiglio di Amministrazione decaduto dalla qualifica di azionista, nel qual caso le somme versate andranno a beneficio della riserva.

Viene altresì escluso dalla Società chiunque sia stato condannato ad una pena criminale ed a quella del carcere per furto, frode, falso o reato contro i buoni costumi, e chi tenne una condotta riprovevole tanto come cittadino, quanto come lavorante. Il Consiglio darà avviso al socio di tale decadenza

In questo caso viene restituito all'Azionista l'importo nominale delle azioni possedute meno L 2 per ogni azione sottoscritta le quali sono trattenute a beneficio del fondo di riserva.

Il socio espulso potrà essere riammesso nella società solo quando sia trascorso un anno dall'espulsione, e semprechè in questo frattempo abbia tenuto una condotta moralmente irreprensibile.

In questo caso esso rientrerà nella società alle condizioni di un nuovo socio.

Art 22. Il socio escluso non ha alcun diritto ai benefici dell'anno in corso, nè a partecipazione al fondo di riserva, nè ad alcun altro provento eventuale della Società.

Art. 23. L'azione è indivisibile, e la società non riconosce che un solo proprietario, e però se un'azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento finchè non sia designato un unico titolare e questo venga accettato come socio.

Art. 24. È in facoltà della società di acquistare le proprie azioni fino alla concorrenza di un decimo del capitale iniziale.

Art. 25. Le azioni non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o a vincolo, se non col consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26. In caso di morte del socio il Consiglio d'Amministrazione potrà obbligare gli Eredi a vendere le azioni, a loro pervenute a meno che gli Eredi stessi non siano già soci, o avendo fatto richiesta di essere iscritti nella società, venga accolta la richiesta stessa.

Art. 27. Al principio d'ogni anno il Consiglio determinerà il numero delle azioni da emettersi durante l'anno, il loro valore da determinarsi in base del Capitale versato e del fondo di riserva, come determinerà il numero delle azioni che ciascuno potrà acquistare.

TITOLO IV.

Operazioni della Società

Art. 28. Le operazioni della Società consistono principalmente nel:

1° Trattare con Amministrazioni pubbliche e private, con Comuni, Società e particolari in tutta l'estensione del Regno d'Italia non che all'Estero, dell'esecuzione di lavori da ebanista e carpentiere; accettare ed assumere l'esecuzione di tali lavori o per trattative private, o per mezzo di offerte ad asta pubblica.

2° Eseguire tali lavori tanto in seguito a commissioni ricevute che per corredo del magazzeno sociale.

3° Acquistare le materie prime necessarie a tali lavori.

4° Vendere, cambiare per contante o a termine i lavori eseguiti.

5° Ricevere in pagamento Rendita pubblica, titoli di prestito, cambiali, ed ogni valore quotizzato alle Borse del Regno e d'indiscutibile garanzia.

6° Negoziare tali titoli, impegnarli od emettere obbligazioni negoziabili per rappresentarli.

7° Cedere le imprese e i lavori di cui sopra in totalità o in parte.

8° Prendere un interesse nelle imprese o concessioni della fattispecie, confidate ad altra società od a terzi.

9° Fare eseguire o comprare da altre fabbriche quei mobili ed oggetti che per speciali motivi non convenisse fare eseguire nell'opificio sociale.

10° Incontrarre prestiti, emettere accettazioni cambiarie, sottoporre a vincolo l'opificio sociale, le merci esistenti in magazzeno e fare altre operazioni passive, allo scopo di provvedere alla Società i mezzi e di ampliare il proprio esercizio e di far fronte agli impegni assunti.

Nei casi di emissioni di obbligazioni negoziabili previste al n. 6, tali obbligazioni non potranno eccedere la metà del capitale sociale versato.

Art. 29. Il Consiglio d'amministrazione è facoltizzato di associare alle arti di cui sopra anche quelle affini alle medesime, come quella del tappezziere, indoratore, fabbro-ferraio e simili.

Art. 30. Quando però l'annessione all'opificio sociale di ognuna di tali arti importasse, per la spesa di primo impianto, una somma eccedente l'ottava parte del capitale sociale versato all'epoca dell'ultimo bilancio, sarà necessaria l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 31. Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato all'acquisto degli immobili, macchine, ecc., che gli convenissero per l'opificio sociale e per gli uffizi di Amministrazione, come pure è autorizzato all'acquisto degli immobili vincolati a garanzia di crediti quando la Società non avesse altro mezzo per conseguire il pagamento del proprio credito, nel qual caso la Amministrazione dovrà rivenderli nel più breve termine possibile.

TITOLO V.

Bilancio, utili e fondo di riserva.

Art. 32. Il bilancio indicherà il capitale sociale effettivamente versato, l'importo del fondo di riserva, non che le risultanze attive e passive dell'esercizio e dimostrerà con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) 60 p. 0[0 agli azionisti, sotto le norme dell'articolo 18;

b) 20 p. 0[0 al fondo di riserva a tenore del susseguente articolo;

c) 20 p. 0[0 a disposizione del Consiglio d'amministrazione per essere erogato nella guisa che il Consiglio stesso crederà migliore a favore degli impiegati ed operai.

Art. 33. La riserva è formata:

a) Col prelevamento annuo sull'utile dell'esercizio, a norma dell'articolo antecedente;

b) Colle tasse d'iscrizione;

c) Colla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello fissato ogni anno a norma dell'art. 27.

Art. 34. Allorchè la riserva abbia raggiunto la metà del capitale sociale, la quota di utile ad essa spettante, potrà essere ripartita fra i soci insieme agli altri profitti.

In caso che la riserva venisse a diminuire le sarà devoluto nuovamente la quota degli utili, di cui all'articolo precedente, e ciò fino a che abbia di nuovo raggiunto la metà del capitale sociale.

Art. 35. Il Consiglio potrà disporre ogni anno di qualche parte di utile per una riserva straordinaria per far

fronte ad una eventuale deficenza di rendita.

Art. 36. I dividendi non riscossi entro un quinquennio restano devoluti al fondo di riserva.

TITOLO VI.

Amministrazione della Società.

Art. 37. Sono organi della Società:

a) Le assemblee dei soci;

b) Il Consiglio d'amministrazione;

c) Il Comitato dei sindaci;

d) Lo amministratore coll'occorrente numero d'impiegati;

e) Il capo officina coll'occorrente numero d'operai.

Assemblea generale.

Art. 38. L'assemblea generale ordinaria avrà luogo ogni anno entro il primo trimestre, ed in essa:

a) Sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;

b) Si procederà alla nomina delle cariche sociali per l'anno in corso;

c) Si tratteranno tutti gli altri oggetti di competenza delle assemblee che, per deliberazione del Consiglio o dietro dimanda del Comitato dei sindaci o di almeno 20 soci, fossero posti all'ordine del giorno.

Art. 39. La dimanda dei soci, di cui all'articolo antecedente, dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio d'amministrazione non più tardi della prima metà di gennaio.

Art. 40. Potranno convocarsi assemblee straordinarie quando il Consiglio lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta dal comitato dei sindaci o da 20 soci possessori di azioni rappresentanti la quinta parte del capitale sociale, e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

Art. 41. La convocazione delle assemblee generali deve farsi dal Consiglio d'amministrazione mediante avviso da inserirsi, non meno di 8 giorni innanzi a quello stabilito per l'adunanza, nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia, o nel giornale *Il Ravennate*, e da affiggersi nei punti principali della città. Nello stesso foglio si pubblicheranno anche gli atti sociali.

Art. 42. Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli oggetti da trattarsi, comprese le proposte che fossero state presentate a norma dell'art. 39. In esso sarà indicato il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, per il caso che quella di prima non fosse valida per mancanza di numero. L'intervallo dall'una all'altra assemblea non sarà minore di 8 giorni.

Art 43. Il socio che non può recarsi all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante una lettera di autorizzazione. Le donne maritate, i Corpi morali e gli stabilimenti pubblici possono farsi rappresentare dai rispettivi mariti e amministratori mediante una lettera di autorizzazione che li abiliti a prender parte alle deliberazioni delle assemblee, oppure da mandatari appositi, in mancanza di amministratori.

Art. 44. La presidenza dell'assemblea è devoluta al presidente del Consiglio d'amministrazione assistito dal segretario del medesimo. Esso elegge d'ufficio due scrutatori fra gli azionisti presenti all'assemblea.

Art. 45. L'assemblea è legalmente costituita, e sono valide le sue deliberazioni quando vi sieno presenti almeno la settima parte dei soci.

Nella seconda adunanza si delibera legalmente qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati. A parità di voti, la proposta si ritiene respinta.

Art. 46. Trattandosi di modificazione del presente Statuto, o di deliberazioni per le quali la legge esiga una maggioranza speciale, è necessaria la presenza almeno di un terzo dei soci ed il voto favorevole di tre quarti almeno degli stessi. Se a quest'assemblea non intervenisse il terzo dei soci, ne avrà luogo quindici giorni dopo una seconda, che delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti alla maggioranza di tre quarti dei presenti. Ogni socio ha un sol voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede. Così pure nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio oltre le ragioni proprie.

Art. 47. Ove in una tornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, potrà l'assemblea essere prorogata dal presidente non oltre il settimo giorno successivo mediante dichiarazione fatta all'adunanza.

Nelle adunanze di convocazione, successive a quelle di seconda convocazione, si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti, semprechè si tratti di argomentazioni indicate nell'ordine del giorno già pubblicato.

Art. 48. I verbali delle assemblee sono raccolti in apposito registro e firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Consiglio di amministrazione.

Art. 49. Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) di un presidente,

b) di un vicepresidente,

c) di cinque consiglieri.

Tutti sono eletti fra i soci in assemblea generale a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti.

Stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

I consiglieri si rinnovano ogni anno per metà; nel primo anno la decadenza dell'ufficio è determinata dalla sorte. Nei successivi dall'anzianità di nomina.

Il Consiglio potrà scegliere il suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio anche persona estranea stipendiata.

Art. 50. Il Consiglio si raduna ordinariamente ogni quindici giorni. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza almeno di quattro membri del Consiglio.

Art. 51. Le deliberazioni del Consiglio sono prese alla maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 52. Le votazioni del Consiglio si fanno a scrutinio segreto.

Art. 53. Le deliberazioni del Consiglio sono accertate da processi verbali scritti in un registro e firmati da tutti presenti. Una copia dei verbali suddetti deve rimanere presso l'amministratore della Società.

Art. 54. Le copie dei processi verbali da prodursi all'occorrenza ai Tribunali od altrove sono certificati dalle firme del presidente e del segretario.

Art. 55. Il Consiglio amministra la Società, e la rappresenta rispetto ai terzi.

La firma sociale è devoluta all'amministratore. Il Consiglio può anche delegare la firma sociale per determinate specie di atti ed affari ad altri.

La Società sta in giudizio nella persona dell'amministratore.

Art. 56. Il Consiglio d'amministrazione ha i poteri i più estesi per l'amministrazione degli affari della Società, e specialmente:

a) Accetta in generale qualunque contratto;

b) Autorizza ogni prestito e negoziazione, ogni anticipazione contro garanzia ipotecaria, deposito di valori o mercanzie, e in genere ogni transazione commerciale, compresivi trapassi e cancellazioni d'ipoteche;

c) Sottomette all'assemblea generale le proposte di fusione con altre Società, se del caso, l'istituzione di agenzie o rappresentanze, l'unione all'opificio di altre arti affini, a senso dell'art. 6.

d) Determina l'impiego dei fondi liberi e di quelli della riserva;

e) Esercita a mezzo del suo amministratore ogni azione giudiziaria tanto come attore che convenuto;

f) Autorizza ogni cancellazione di iscrizione ipotecaria con o senza pagamento;

g) Autorizza le spese d'amministrazione;

h) Nomina, revoca, e sospende gli impiegati e gli operai, ne fissa la pianta, le attribuzioni e gli stipendi;

i) Forma i regolamenti, compila i bilanci e propone i dividendi;

l) Fa per mezzo del presidente o di un membro delegato allo scopo un rapporto annuale all'assemblea generale sui conti e sulla situazione degli affari sociali.

Art. 57. I membri del Consiglio di amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione, e non contraggono alcuna responsabilità a causa della loro amministrazione allo infuori di quella determinata dal Codice di commercio.

Art. 58. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Comitato dei sindaci.

Art. 59. Nell'assemblea ordinaria annuale si nominano tra i soci a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto tre sindaci e due supplenti.

Essi vegliano all'esecuzione dello statuto, dei regolamenti sociali, ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 134 del Codice di commercio.

Art. 60. Oltre di ciò al Comitato dei sindaci incombe:

a) Sorvegliare il buon andamento tanto dell'amministrazione che dello opificio;

b) Assistere con voto consultivo alle sedute del Consiglio d'amministrazione;

c) Assistere alla compilazione degli inventari annuali delle merci del magazzino e dei valori di proprietà della Società;

d) Assistere alle verifiche periodiche del magazzino che verranno stabilite dal regolamento;

e) Decidere inappellabilmente su qualunque questione potesse insorgere fra il Consiglio d'amministrazione e il personale della Società;

f) Proporre al Consiglio d'amministrazione quei provvedimenti che crederanno del caso.

Art. 61. Non sono eleggibili, e decadono dall'ufficio di sindaci i parenti e gli affini degli amministratori fino a tutto il quarto grado di consanguineità ed affinità.

Amministratore e capo dell'officina.

Art. 62. L'amministratore e il capo officina sono nominati dal Consiglio d'amministrazione. Devono offrire una cauzione nella misura che verrà determinata dal Consiglio medesimo.

Nella seduta in cui si nominano lo amministratore e il capo officina, dovranno essere presenti almeno 5 membri del Consiglio che deliberano a maggioranza assoluta di voti.

Art. 63. L'amministratore sotto l'immediata sorveglianza e dipendenza del Consiglio d'amministrazione ed a norma di speciale regolamento rappresenta la società in confronto ai terzi, ed in giudizio; firma i contratti, la corrispondenza, i giri cambiari e gli altri documenti sociali; sorveglia gli impiegati e la contabilità, il magazzino, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio, e compie tutti gli atti pei quali gli sia stata data facoltà con deliberazione del Consiglio.

Art. 64. L'Amministratore è il capo degli impiegati; egli può fare proposte di ammissione agli impieghi o di promozioni; sospendere provvisoriamente gl'impiegati riferendone tosto al Consiglio per le sue deliberazioni.

Art. 65. L'amministratore è responsabile verso i membri del Consiglio della verità dei bilanci, della regolare tenuta dei registri e dell'esatta osservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

Da tali norme e deliberazioni l'amministratore non potrà mai scostarsi non ostante qualunque patto in contrario e qualunque ordine a lui impartito dal Consiglio.

Art. 66. Nel caso in cui l'amministratore giudichi che un atto del Consiglio non sia conforme allo Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni sociali avrà facoltà di sospenderne l'esecuzione riferendone immediatamente al Comitato dei sindaci la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 67. Il capo officina è il capo di tutti gli operai, e rispetto a questi gli sono devolute le facoltà concesse all'amministratore dall'art. 64.

Art. 68. Egli d'accordo coll'amministratore propone al Consiglio d'amministrazione i lavori da farsi, le provviste del legname ed altre materie; apprezza i lavori eseguiti; sorveglia, dirige gli operai, e compie qualunque altro incombente che gli venisse ordinato dal Consiglio per mezzo dell'amministratore.

L'amministratore ed il capo dell'officina potranno venir retribuiti con stipendio fisso che sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 70. In caso d'impedimento, di assenza o di remozione dell'amministratore, o capo officina ne fa le veci un membro del Consiglio a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni d'amministratore o capo officina, ad altra persona determinandone i poteri e la responsabilità a norma delle circostanze.

TITOLO VII.

Dello scioglimento della Società.

Art. 71. La Società potrà sciogliersi anche prima del termine prefisso quando si verificasse la perdita di almeno la metà del capitale versato al tempo dell'ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse votato alla maggioranza almeno dei tre quarti dei presenti in un'assemblea convocata espressamente a tale fine, e nella quale sia intervenuto almeno la metà dei soci. In caso di scioglimento l'assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro partecipazione nel patrimonio sociale.

Disposizioni transitorie.

Art. 72. In derogazione dell'art. 49 da questo momento sono nominati membri del primo Consiglio d'amministrazione:

Marcucci ing. Giuseppe - Presidente
Mongardi ing. Anselmo - Vicepres.
Babini Pompeo - Consigl.
Brunelli Giuseppe - Id.
Ferniani C. Annibale - Id.
Stupazzoni Enrico - Id.
Zanelli C. Carlo - Id.

Art. 73. La rinnovazione della prima parte del Consiglio di cui all'art. 49 non comincierà che dopo il quarto anno sociale.

Art. 74. Fino a che la locale Banca Popolare avrà in vigore l'attuale regolamento relativo al servizio da prestarsi alle Società Cooperative, verrà alla medesima affidato il servizio di Cassa della Società.

Con apposito avviso verrà indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà convocata l'assemblea prescritta dal-

l'art. 134 del vigente Codice di commercio per la legale costituzione della Società. La convocazione di detta assemblea sarà fatta dal signor Marcucci ing. Giuseppe che la presiederà.

I promotori
Giuseppe Marcucci.
Carlo Zanelli.
Luigi Brussi.
F. Galamini.
Annibale Ferniani.
Enrico Stupazzoni.
F. A. Mongardi.
Giuseppe Brunelli.
Angelo Bucci.
Casalini Enrico
Casalini Antonio.
Raffaele Strocchi.
Pompeo Babini.
Giacomo Zauli Naldi.
Diego Babini.
P. Massa.
G. Massa.
G. Gessi.
T. Gessi.

Repertorio n. 2550.

Regnando S. M. Umberto I, per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentottantacinque (1885) ed il giorno di lunedì ventitre (23) novembre,

In Faenza, provincia di Ravenna.

Certifico io qui sottoscritto Angelo Mergari, notaio residente in Faenza, inscritto presso il Consiglio notarile del distretto di Ravenna, che le soprascritte firme sono proprie dei signori Giuseppe Marcucci fu Luigi - Conte Carlo Zanelli di Scipione - Avv. Luigi Brussi fu Giuseppe - Conte Annibale Fermani fu Riccardo - Enrico Stupazzoni fu Giulio - Ing. Anselmo Mongardi fu Serafino - Ignazio Galamini fu Domenico - Giuseppe Brunelli fu Vincenzo - Avv. Angelo Bucci fu Federico - Casalini Enrico ed Antonio fu Giuseppe - Raffaele Strocchi fu Paolo - Pompeo Babini fu Giacomo - Gaetano e Pietro fratelli Massa fu Luigi - Conte Giuseppe Gessi fu Antonio - Conte Tommaso Gessi di Giuseppe, persone maggiorenni, possidenti, nate domiciliate in Faenza, ad eccezione del signor ing. Anselmo Mongardi, che è nato e domiciliato a Riolo ed a me notaro ben cognite, perchè sono state apposte in mia presenza, e dei signori Giuseppe Matteucci fu dottor Pasquale, dottore in legge, ed Alfonso Castellani fu Cesare, possidenti. qui nati e domiciliati, assunti in qualità di testimoni noti ed idonei a forma di legge.

Fatto in Brevetto, che previa lettura viene firmato dai testimoni a me notaro.

Alfonso Castellani, testimonio - Giuseppe Matteucci, testimonio.

Angelo Mergari, notaro in Faenza, rogato.

Registrato *gratis* a Faenza, li 24 novembre 1885, in sedici pagine, al vol 18 Atti privati, fog. 172, n. 283 d'ordine.

Il ricevitore G. Caretti.

La presente copia è pienamente conforme al suo originale, che si deposita alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, ff. di Tribunale di commercio, a termini dell'articolo 129 Codice di commercio, col quale l'ho collazionata ed autenticata oggi 25 novembre 1885 (milleottocentottantacinque.

In fede

Angelo Mergari, notaro in Faenza rogato.

Si certifica che l'originale del presente programma è stato depositato a questa cancelleria il 25 corrente mese e registrato al n. 75 del registro d'ordine.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, li 28 novembre 1885.

3615 Il canc. V. Ferrari.

Provincia di Roma

Comune di Palombara Sabina

AVVISO D'ASTA di ultimo incanto *per appalto del dazio consumo per gli anni 1886-1887.*

Ricevutasi un'offerta di aumento maggiore del ventesimo al prezzo di lire 11,020 di annua corrisposta, cui con atto di primo incanto 16 cadente mese fu aggiudicato l'appalto dell'esigenza del dazio consumo su tutti i generi soggetti, escluso il pane di stufa, per gli anni 1886 e 1887, il sottoscritto fa noto che alle ore 9 antim. del giorno 16 dicembre 1885, nella residenza municipale, davanti il signor sindaco, o chi per esso, avrà luogo l'ultimo incanto pel definitivo deliberamento dell'appalto suddetto.

L'asta sarà aperta per la somma di lire 12,500 di annua corrisposta, cui ora ammonta l'appalto colla ricevutasi offerta di aumento.

L'appalto sarà aggiudicato sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi all'esigenza del dazio di consumo per i comuni aperti, e di apposito capitolato e tariffa comunale.

Gli offerenti devono fare il preventivo deposito di lire 400 per le spese.

L'aggiudicatario presterà una cauzione definitiva di lire 6000, mediante iscrizione ipotecaria sopra stabili od in rendita pubblica italiana.

Le spese dell'appalto, contratto ecc. sono a carico dell'appaltatore.

Palombara Sabina, 30 novembre 1885.

3676 *Il Segretario comunale*: B. MARGOTTINI.

Provincia di Roma

Il Sottoprefetto del Circondario di Viterbo

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma, con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della strada comunale obbligatoria dal comune di Castiglione per Civitella d'Agliano, appaltata al signor Pompei Matteo;

Veduto l'articolo 360 della legge sui lavori pubblici, allegato *F*, di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col Regio decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, o per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Sottoprefettura o al signor sindaco di Castiglione entro i trenta giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'articolo 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Viterbo, addì 1° dicembre 1885.

3572 *Per il Sottoprefetto*: A. RAIMOLDI.

COMUNE DI MOLFETTA

AVVISO D'ASTA.

Si previene il pubblico che nel giorno 19 del corrente mese di dicembre ed alle ore undici antimeridiane con continuazione, si procederà dal Sindaco nella sala del Palazzo comunale, con l'assistenza del sottoscritto segretario agli atti d'incanto per lo appalto del dazio sul consumo del pesce pel biennio 1886-1887.

L'asta verrà aperta sul prezzo annuale di L. 22000: e deliberata all'ultimo e migliore offerente all'estinzione della candela vergine, dopo bruciate le tre prime, secondo le forme prescritte dal regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, N. 3074.

Le offerte in aumento del prezzo anzidetto non potranno essere minori di lire venti.

L'appalto verrà concesso sotto l'osservanza di tutte e singole condizioni apparenti dal Capitolato d'oneri stabilito dal Consiglio comunale, del quale ognuno potrà prenderne visione nella segreteria municipale.

Sono pertanto invitate le persone che aspirano a siffatto appalto a presentarsi nel giorno ed ora su indicati, nel riferito locale per fare le loro offerte in aumento della somma prestabilita.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo su la somma che risulterà dal deliberamento è di giorni quindici, il quale scadrà nel giorno tre dell'entrante mese di gennaio

Non saranno ammessi a licitare se non gl'individui che presenteranno una garanzia solidale di persona benestante del paese.

Si dichiarano a carico del deliberatario le spese degli atti d'incanto e degli altri atti relativi, loro copie e quelle della registrazione del contratto, che saranno anticipate nelle mani del sottoscritto segretario nell'ammontare di lire 300.

Molfetta, 1 dicembre 1885.

3658 *Il Segretario municipale* — GIUSEPPE CALO'.

CONSIGLIO NOTARILE
dei distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò.

Avviso di concorso.

Viene aperto il concorso ad un posto di notaio con residenza in Brescia.

Chiunque intendesse concorrervi presenterà al protocollo di questo Consiglio entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente, la propria istanza in bollo da una lira, corredata dai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Brescia, dal Consiglio notarile, li 23 novembre 1885.

3606 Il Presidente: PERUGINI.

CONSIGLIO NOTARILE
della provincia di Como.

AVVISO DI CONCORSO.

Il Consiglio notarile provinciale di Como dichiara aperto il concorso al posto di notaio in Brivio, circondario di Lecco, vincolato alla prestazione di una cauzione per lire 100 (cento) d'annua rendita.

Chiunque, munito dei necessari requisiti, intendesse di aspirarvi, dovrà, entro quaranta giorni dalla eseguita pubblicazione del presente, insinuarsi con analoga istanza, corredata dei voluti documenti, a questo Consiglio, uniformandosi alle vigenti prescrizioni anche in materia di bollo.

Como, il 28 novembre 1885.

Il cav. presidente
3563 TAGLIABUE dott. CARLO.

(1ª *pubblicazione*)
DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Con ordinanza del Tribunale civile di Genova resa il 17 luglio 1885, ad instanza di Maria Grasso fu Angelo fu Lorenzo, moglie a Francesco Dania, domiciliata a Tagliolo (Novi), ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione 3 luglio p. p., rappresentata dal sottoscritto procuratore, fu ordinato assumersi sommarie giurate informazioni sull'assenza da oltre anni sei continui dai Regi Stati di Angelo, Giacomo ed Agostino fratelli Grasso *quondam* Lorenzo, nel loro vivente domiciliati nel comune di Sant'Alcese, incombente eseguito il dì 21 novembre 1885 dal signor pretore di Sampierdarena a ciò delegato, il tutto a norma dell'art. 23 Codice civile,

Genova, 1° dicembre 1885.

3639 LUIGI PINI, causidico.

ESTRATTO DI DOMANDA
per deputa di perito.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse, che con domanda del 28 novembre 1885 si è chiesto al signor presidente del Tribunale in Frosinone dal sig. Giovanni Gamba esattore del comune di Trevi nel Lazio per il quinquennio 1878-1882, la deputa di un perito per la valutazione dei seguenti stabili posti sotto esecuzione da esso sig. Gamba con precetto del 19 ottobre 1884, trascritto alla conservazione delle ipoteche di Frosinone li 6 dicembre detto anno a danno di Amati Filippo fu Pietro, domiciliato in Trevi nel Lazio.

Casa con forno in Trevi nel Lazio, sita in contrada S. Pietro, al civico numero 3, in mappa numeri 160, 162, 163, confinante Vaccari vedova Maria ed altri, e strada.

Orto, coppe mezza a misura antica entro l'abitato di Trevi, al mappale numero 2172, sez. 5ª, confinanti Cappellania Calzelle e Caranzette.

Terreno di coppe 3 in territorio di Trevi in contrada Lupillo, al mappale numero 468, confinanti, Domenico Salvatori fu Filippo e Gio. Maria Salvatori.

Roma, 3 dicembre 1885.

3679 NICOLA avv. DE ANGELIS proc.

Municipio di Castelfidardo

Avviso d'asta *per unico e definitivo deliberamento.*

Essendo stato presentato, in tempo utile a questa comunità un partito di aumento del ventesimo al prezzo di annue lire 8930 a cui fu portato l'appalto del dazio consumo governativo e comunale pel quinquennio 1886-90 nell'esperimento d'asta tenutosi il 15 novembre u. s. si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 ant. del giorno di giovedì 17 andante mese in questa residenza municipale avanti il signor sindaco o chi per esso si procederà col mezzo dell'estinzione della candela vergine all'ultimo e definitivo deliberamento qualunque sia il numero delle offerte, per l'appalto anzidetto; s'invita perciò chiunque aspiri al medesimo di comparire ove sopra per ivi fare i suoi partiti che saranno accettati in aumento alla somma di lire 9400 annue a cui fu elevato il prezzo di detto appalto col surriferito aumento di ventesimo.

Per quanto non è riportato nel presente avviso si fa richiamo a tutte le condizioni contenute in quello di primo esperimento in data 29 ottobre 1885.

Dalla residenza municipale, li 2 dicembre 1885.

3671 *Il Segretario comunale*: M. GAUDENZI.

Intendenza di Finanza di Catanzaro

Appalto dello spaccio all'ingrosso delle privative in Catanzaro

Avviso per miglioria.

Nello incanto tenutosi presso questa Intendenza nel giorno 30 novembre 1885, per lo appalto dello spaccio all'ingrosso delle privative in Catanzaro, avvenne l'aggiudicazione provvisoria a favore del signor Lavecchia Achille fu Vincenzo, il quale fece le seguenti offerte di provvigione:

Per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei sali lira una e millesimi novecentoottantacinque (L. 1,985).

Per ogni 100 lire sul prezzo dei tabacchi, millesimi cinquecentosei (lire 0,506).

Si fa pertanto noto che il termine utile per presentare l'offerta di diminuzione in grado di ventesima sugli indicati prezzi di deliberamento, andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 19 dicembre 1885, e l'offerta medesima sarà ricevuta nell'ufficio dell'Intendenza di Catanzaro sezione gabelle insieme alla prova dell'eseguito deposito di lire duemila cinquecento, giusta il primitivo avviso d'asta in data 2 novembre 1885.

Catanzaro, 1 dicembre 1885.

Visto — *L'Intendente* PINI.

3704 *Il Segretario*: ROVERANO.

INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

Avviso d'Asta *per la vendita di beni del Demanio in conformità della legge 21 agosto 1862, n. 793.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 31 dicembre 1885, in una delle sale dell'Intendenza di Finanza, alla presenza del capo di essa o di chi lo rappresenti, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme infraindicate nelle colonne 7 e 8.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o in biglietti di Banca in ragione del 10 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della provincia* anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 9 dell'infradescritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare, sotto le condizioni dell'art. 9 del capitolato.

6. Le spese di stampa, di affissione, e di inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti; dovendo inoltre l'aggiudicatario stesso sopportare tutte le altre spese per tassa di registro, bollo e notarile.

7. La vendita inoltre è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti, quali capitolati, non che gli elenchi di stima, quando ve ne fossero, e i documenti relativi saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 2 pomeridiane nell'ufficio di quest'Intendenza.

8. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. — Si procederà, ai termini dell'articolo 104, lettera F del Codice penale toscano e degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi si violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N. progressivo dei lotti	Num. del lotto nell'elenco o nella tabella	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO da servire di base all'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lotto 9 Elenco 145 D.°	Nel comune di Castelvolturno — Provenienza dal Demanio Antico — *a)* Terreno aratorio formante parte dello Sfrattato Martinez e propriamente la zona racchiusa nell'incontro dei lagni Salvatore e Maria Vergine.	0,17,50	2,03,28				
		b) Terreno aratorio fenile formante parte dei parchi fra i lagni Salvatore e Maria Vergine, o Marino, e propriamente la parte a sinistra della strada del Casino Reale.	3,55,50	10,26,20				
2	Lotto 10 Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte dei parchi fra il lagno Maria Vergine, o Marino, e la strada di Vico.	5,61,20	17,05,20				
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosa di Vanco Storto a sud del lagno Salvatore.	1,76,80	5,12,13	50,000	5,000	3,500	100
3	Lotto 14 Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte dei parchi fra la strada di Vico e la Marchesa lungo la Pagliosa Martinez e propriamente dalla zona a sinistra della strada vicinale che dalla rotabile di Vico conduce e termina al Bosco Marchese.	11,79,31	36,03,18				
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosella Martinez ad oriente dei parchi succitati.	9,17,50	28,03,01				
4	Lotto 15 Id.	Nel comune come sopra — Provenienza come sopra — *a)* Terreno aratorio e fienile formante parte di parchi fra la strada di Vico e la Marchesa lungo la Pagliosa Martinez.	7,50,95	22,29,29				
		b) Terreno pantanoso formante parte della Pagliosella Martinez . .	10,44,50	31,26,20				

Caserta, 17 novembre 1885. 3612 *L'Intendente di Finanza*: DE CESARE.

MUNICIPIO DI MANDURIA

Avviso d'Asta *per definitivo deliberamento.*

Essendo stato presentato in tempo utile l'aumento del ventesimo per l'appalto del dazio consumo sulle carni, bevande, verdure, frutta e pesce, si rende noto che alle ore 9 antimeridiane del giorno 18 p. v. dicembre, sul palazzo municipale, si terrà un ultimo incanto per la definitiva aggiudicazione dello appalto predetto sul prezzo migliorato di lire 20,149 50.

Manduria, 30 novembre 1885.

3654 *Il Segretario comunale*: E. FERRETTI.

Comune di Villafranca di Piemonte

AVVISO D'ASTA per definitivo incanto *dei dazi di consumo governativo e comunale del consorzio dei comuni di Villafranca-Piemonte e Vigone pel quinquennio 1886-90.*

Si fa noto al pubblico che in seguito all'incanto tenutosi il 17 novembre p. p., l'appalto dei dazi suddetti venne deliberato al prezzo di lire 30,100 annue e che su questo prezzo fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali fatta un'offerta non minore del ventesimo, la quale elevò il sovraindicato prezzo alla somma di lire 31,605.

Che su questo prezzo si terrà un'ultimo incanto in questo stesso ufficio comunale alle ore 10 del mattino di mercoledì 9 dicembre corrente mese con espressa dichiarazione che si farà luogo a deliberamento definitivo qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Per le altre condizioni e per la forma e requisiti delle offerte restano ferme quelle contenute sullo antecedente avviso d'asta

Villafranca-Piemonte, 1° dicembre 1885.

3685 *Il Sindaco presidente del Consorzio*: L. MOTTURA.

MUNICIPIO DI PISTICCI

AVVISO D'ASTA in grado di ventesimo.

In conseguenza del precedente manifesto del 21 spirante, essendo stato in tempo utile presentata offerta di miglioramento di ventesimo sul prezzo di lire 15100, risultante dall'aggiudicazione provvisoria dell'appalto del dazio consumo governativo, e degli addizionali comunali, si fa noto che nel giorno cinque dell'entrante dicembre, alle ore 10 ant. e nella casa comunale, si procederà con termini ridotti, atteso l'urgenza, ad unico incanto sulla base dell'annuo canone di lire 15855, per l'aggiudicazione definitiva, cui si addiverrà anche nel caso di un sol concorrente.

Le condizioni sono identiche a quelle già accennate nei precedenti manifesti del 31 ottobre e 12 spirante.

Pisticci, il 30 novembre 1885.

3663 *Il Sindaco*: ROGGEZ.

MUNICIPIO DI CAIVANO

Avviso d'asta *con riduzione dei termini a giorni otto.*

Essendosi in tempo utile prodotta offerta di ventesimo in aumento della somma di lire 120060, per la quale rimase provvisoriamente deliberato lo appalto avvenuto li 23 novembre scorso per la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, giusta il precedente manifesto di pari data.

Si deduce a pubblica notizia che nel mattino di lunedì 14 andante alle ore 10 ant. colla continuazione sull'ufficio comunale innanzi al sig. sindaco o a chi per esso si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sull'annuo canone di lire 130560, stato aumentato colla ottenuta migliore offerta; e ciò col metodo delle candele, ed in base a tutte le condizioni prestabilite, ed al primitivo avviso d'asta del 13 novembre scorso.

Dal municipio, li 4 dicembre 1885.

3670 *Il Segretario comunale*: L. CARBONE.

Provincia di Roma — Comune di Vallerano

2° AVVISO D'ASTA per l'appalto del dazio consumo governativo, addizionale e comunale pel quinquennio 1886-90.

Rimasto infruttuoso il primo esperimento d'asta per l'appalto suddetto, si notifica che nel giorno dieci del mese di dicembre p. v., alle ore 10 antim. in questa segreteria comunale, avanti al regio sindaco o chi per esso, avrà luogo il secondo esperimento d'asta, alle condizioni richiamate nel primo avviso in data 23 novembre andante, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n. 289.

Si avverte che si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche con un solo concorrente.

I fatali per la miglioria non inferiore al ventesimo scadranno alle ore 10 antimeridiane del giorno dieciotto (18) dicembre suddetto.

Vallerano, il 30 novembre 1885.

3377 *Il Sindaco*: D. F. FALASCHI.

MUNICIPIO D'INTRA

AVVISO D'ASTA.

È aperta presso quest'ufficio municipale, e con riduzione di termini, l'asta a partiti segreti per l'appalto dell'esercizio dei dazi di consumo governativo ed addizionale comunale di questa città pel quinquennio 1886-90, in aumento alla messa a prezzo di lire trentatremila annue.

Gli aspiranti all'appalto dovranno, prima delle ore 12 meridiane del giorno 9 corrente dicembre, far pervenire al sindaco le loro offerte in carta da bollo ed in ischeda suggellata, accompagnata dal deposito di lire 4000 e dai certificati di penalità e moralità.

Le schede saranno aperte dal sottoscritto in seduta pubblica alle ore 12 meridiane del predetto giorno 9 andante; e l'appalto sarà provvisioriamente aggiudicato al miglior offerente in aumento del minimo stabilito dall'amministrazione municipale in apposita scheda.

Il termine per presentare offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scade col mezzodì 16 dicembre corrente.

La cauzione da prestarsi per l'appalto è di un quadrimestre del prezzo d'appalto in danari o titoli di rendita colla riduzione di 1|10.

Le condizioni dell'appalto sono visibili nella segreteria civica.

Intra, 1° dicembre 1885.

Il ff. di Sindaco: ANT. DE LORENZI.

3667 *Il Segretario*: Dottor Dehò.

Il Sindaco di Manfredonia

MANIFESTA

Che nel giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 10 ant., nel Palazzo di Città, si procederà a pubblica subasta per l'appalto del dazio comunale sul consumo delle derrate, stabilito con la tariffa annessa al decreto legislativo del 28 giugno 1866 pei comuni aperti di 4ª classe.

Il dazio sarà riscosso in questo comune, nel tenimento, e nel borgo di Zapponeta, sotto l'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni governative vigenti su tale materia, ed applicabili ai comuni aperti di 4ª classe.

L'appalto avrà la durata di un quinquennio scadente il 31 dicembre 1890.

L'asta si aprirà sul prezzo di lire 6500 all'anno, offerto dal signor Rella Luigi, pagabili in uguali rate nel giorno 1° di ciascun mese, cominciando dal 1° gennaio 1886 e proseguendo fino al 1° dicembre 1890.

Si procederà all'aggiudicazione quand'anche vi fosse la sola offerta del signor Rella.

Ogni oblatore dovrà depositare lire 1000 per concorrere all'asta, e dovrà dare per sicurtà un valore netto di lire 2000 infra 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Possono accettarsi prime iscrizioni ipotecarie su beni stabili.

Il capitolato d'appalto è ostensibile a tutti nelle ore d'ufficio.

L'aumento di ventesimo potrà essere presentato fino al mezzodì del giorno 30 dicembre 1885.

Manfredonia, 30 novembre 1885.

3683 IL SINDACO.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'Asta *per incanto definitivo.*

È stata presentata una offerta di ribasso percentuale di lire 5,75 sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dello

Appalto dei lavori di sistemazione del tratto di banchina all'incontro del molo Innocenziano con quello Neroniano nel Porto di Anzio.

Si fa quindi noto che alle ore 11 antimeridiane del 22 dicembre volgente presso la Prefettura di Roma ed alla presenza del signor prefetto o di quell'uffiziale che verrà da lui designato, si procederà all'incanto definitivo per l'appalto di cui sopra è parola, aprendosi la gara sul prezzo di lire 23850 depurato dapprima del ribasso del 5 25 per cento ottenuto nel primo esperimento e quindi del ribasso del 5 75 ottenuto in grado di vigesima.

L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete ed a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; l'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente e l'appalto sarà vincolato all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere pubbliche di conto dello Stato, non che di quello speciale manoscritto e dei tipi che vi si riferiscono, capitolato e tipi che rimarranno visibili presso la prefettura (sezione contratti) nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi alla gara dovranno presentare coi certificati menzionati all'articolo 2 del succitato capitolato generale, la ricevuta del deposito di lire 1000 eseguito in una delle Tesorerie provinciali del Regno nei modi indicati dal successivo articolo 3.

L'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento del prezzo di deliberamento.

Roma, 3 dicembre 1885.

3708 *Il Segretario delegato ai contratti*: ROSSI A. LUIGI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si fa noto che nel secondo esperimento d'asta indetto per le ore 11 di stamane presso la Prefettura di Roma nello scopo di dare in appalto al migliore offerente il

Servizio giornaliero dei trasporti postali, con effetto dal 1 gennaio 1886 a tutto il 1889, fra Rignano Flaminio e Roma in transito per Castelnuovo di Porto,

da eseguirsi con carrozza a quattro ruote tirata da competente numero di cavalli sani e robusti, si è aggiudicato provvisoriamente l'impresa col ribasso percentuale di lire una sull'annuo canone di lire 2000 in base al quale si è aperto l'incanto.

Nel rendere di pubblica ragione siffatta provvisoria aggiudicazione, si ricorda che il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento scadrà alle ore 12 meridiane del 14 dicembre volgente, come era stato annunziato col manifesto del 17 novembre scorso, al quale si rimandano gli aspiranti per ogni altra notizia che loro occorresse su questo argomento.

Roma, 2 dicembre 1885.

3709 *Il Segretario delegato ai contratti*: ROSSI A. LUIGI.

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto annunzia che il giorno 8 stante, ad ore 10 antimeridiane, sul palazzo della città, innanzi al sindaco, sarà proceduto a' novelli incanti pel subappalto dazio consumo pel quinquennio 1886-1890, sui cinque seguenti lotti separati, ed a termini abbreviati:

1° lotto — Carne macellata fresca L. 13,000.
2° lotto — Salumi, salami, latticini e pesce L. 16,000.
3° lotto — Farine, pane e paste L. 80,000.
4° lotto — Vino, mosto, uva ed altro L. 65,000.
5° lotto — Petrolio L. 6000.

I concorrenti dovranno depositare per ciascun lotto il ventesimo del prezzo di asta a titolo di cauzione provvisoria, rimanendo obbligati gli aggiudicatarii di eseguire fra giorni otto da quello dell'aggiudicazione il deposito definitivo in ragione del decimo del prezzo del lotto loro aggiudicato, oltre il deposito del 3 per 100 per le spese di asta, tassa, registro ed altro, salvo regolare liquidazione.

Il termine utile per presentazione di novelle offerte del ventesimo sul prezzo delle ultime offerte scadrà col giorno 14 detto mese.

Terlizzi, 2 dicembre 1885.

Visto — Pel Sindaco
L'Assessore anziano: E. VELARDI.

3701 *Il Segretario comunale reggente*: M. DE MATTEIS.

Provincia di Cagliari — Circondario di Lanusei

MUNICIPIO DI LANUSEI

Avviso d'Asta *a termini ridotti.*

Si deduce a pubblica notizia che alle ore dieci antimeridiane del giorno di mercoledì due entrante mese di dicembre, in una sala di questo civico palazzo, sotto la presidenza dell'illustrissimo signor sindaco, e col ministero del sottoscritto segretario-capo, si terrà il primo esperimento d'asta pubblica ad estinzione di candela vergine pel collocamento relativo alla riscossione de'diritti del dazio governativo, addizionale e comunale di consumo, di questa città, per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1890.

La base d'asta è fissata in lire ottomiladuecentocinquanta annue ripartite in rate mensili pagabili in moneta legale ogni 25 del mese.

Ogni aspirante all'asta dovrà preventivamente depositare a mani del sottoscritto-segretario la somma di lire ottocento in moneta legale, come garanzia dell'offerta.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avrà il concorso di almeno due offerenti. Ma se riescirà fruttuosa, si avvisa che il termine dei fatali utile per presentar l'offerta d'aumento non inferiore al ventesimo sul prezzo dell'ultima offerta, è fissato a dieci giorni dopo, scadenti alle ore dieci antim. del dì dodici dicembre prossimo, trascorso il quale, senz'essersi presentata alcun'offerta d'aumento, la seguita aggiudicazione resterà definitiva.

Il contratto avrà effetto per parte dell'amministrazione solo quando sarà reso esecutivo dall'autorità superiore.

L'incanto è vincolato alle disposizioni sancite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

I capitoli d'oneri e la tariffa, sono ostensibili in quest'ufficio I della segreteria comunale.

Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Lanusei, il 21 novembre 1885.

3684 *Il Segretario-capo Ragioniere*: EMM. FERCIA.

(1ª *pubblicazione*)

Società Anonima delle miniere di Poggio Alto in Firenze

Per mancanza di numero legale non essendo riuscita valida la precedente assemblea generale, gli azionisti sono invitati ad altra adunanza di 2ª convocazione, la quale avrà luogo in Firenze, nella sala della Borsa, via Saponai, n. 3, gentilmente concessa, il giorno 23 dicembre corrente, a ora una pomeridiana, per deliberare sull'identico ordine del giorno.

Per intervenire gli azionisti dovranno depositare le azioni nei giorni 18 e 19 di questo mese, dall'1 allo 3 pomeridiane, alla sede sociale, via Nazionale, 69. piano 1°, ove trovasi depositato il bilancio sociale colla relazione dei sindaci.

Firenze, 2 dicembre 1885.

3680 *Il Direttore amministrativo*: A. F. CAROTTI.

COMUNE DI FILOTTRANO

Avviso per miglioria del vigesimo.

Con verbale di asta pubblica di oggi stesso venne deliberato al sig. Ferri Antonio per la Ditta cav. Luigi Trezza di Verona, e per la corrisposta annua di lire dodicimilaseicento l'appalto dei dazi di consumo governativi e comunali riuniti por il quinquennio dal primo gennaio milleottocentottantasei, all'ultimo dicembre milleottocentonovanta.

In conformità dell'avvrso del nove scadente mese, si fa noto che il tempo utile (fatali) per aumento non inferiore al vigesimo sulla indicata somma di delibera, da presentarsi a questo ufficio di segreteria comunale, scadrà il giorno sedici dicembre entrante al mezzodì.

Dato a Filottrano, il 30 novembre 1885.

Per il Municipio:
3672 BETTINI, *Segretario comunale.*

Direzione del Genio Militare di Venezia

Avviso d'Asta (N. 27)
per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi di calcolo ai quali nell'incanto del 24 novembre 1885, risultò deliberato l'appalto descritto nell'avviso d'asta del 12 novembre 1885, per

Costruzione di una caserma per due battaglioni di bersaglieri colla sede del comando di reggimento, in Belluno, della spesa di lire 610,000, da eseguirsi nel termine di giorni cinquecentocinquanta,

per cui, dedotti i ribassi d'incanto di lira 1 55 per cento e di lire 5 00 per cento stato offerto nella decorrenza dei fatali, residuasi il suo importare a lire 570,517 75.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, sito in Campo Sant'Angelo, n. 3549, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, firmati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, alle ore 10 antim. del giorno 11 dicembre 1885, sulla base dei sovraindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo migliore offerente.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio in Venezia e presso il municipio di Belluno.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso le Intendenze di finanza di Venezia, Treviso e Belluno, un deposito di lire 61,000 in contanti, od in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

2. Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

3. Esibire un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di due mesi (e da presentarsi alla Direzione del Genio non meno di due giorni prima dell'incanto il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira e qeelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Venezia, 1° dicembre 1885.

Per la Direzione
3674 *Il Segretario*: S. BONELLI.

COMUNE DI GUBBIO (Umbria)

Il sindaco rende noto che le obbligazioni del prestito comunale estratte a sorte il primo corrente mese e da rimborsarsi col primo del prossimo venturo gennaio 1886 portano i numeri seguenti: 109, 280, 115.

Gubbio, 1 dicembre 1885.

3636 *Il Sindaco ff.*

Camera di Commercio ed Arti di Capitanata

Avviso di seguìta aggiudicazione.

Si fa noto che il giorno di ieri 29, giusta il precedente avviso d'asta pubblicato, l'appalto per la costruzione dei lavori di ampliamento alla Scuola Professionale di Foggia fu provvisoriamente aggiudicato al signor Sanità Federico, migliore offerente il ribasso dell'undici e mezzo sulla somma complessiva di lire ventiquattromila, importo dei lavori medesimi.

Si avverte quindi che il termine utile per prodursi l'offerta del ribasso di ventesimo sulla prodetta somma di lire ventiquattromila ridotta dell'undici e mezzo per cento, scade il giorno 15 prossimo dicembre, alle ore 12 meridiane.

Foggia, 30 novembre 1885.

IL PRESIDENTE.

3653 *Il Segretario ff.*: GIUSEPPE CANTINI.

COMUNE DI MOLFETTA

AVVISO D'ASTA.

Si previene il pubblico che nel giorno 19 del corrente mese di dicembre ed alle ore 11 ant. con continuazione, si procederà dal Sindaco nella sala del palazzo comunale, coll'assistenza del sottoscritto segretario, agli atti d'incanto per l'appalto del dazio sul consumo delle bevande, delle farine, delle carni, del riso, dello zuccaro e dell'olio minerale pel quinquenuio dal primo gennaio 1886 al 31 dicembre 1890.

L'asta verrà aperta sul prezzo annuale di L. 257350 e deliberata all'ultimo e migliore offerente all'estinzione della candela vergine dopo bruciate le tre prime, secondo le forme prescritte dal regolamento approvato con Regio Decreto 4 maggio 1885 n. 3074.

Le offerte in aumento del prezzo anzidetto non potranno essere minori di lire cento.

L'appalto verrà concesso sotto l'osservanza di tutte e singole condizioni apparenti dal capitolato d'oneri stabilito dal Consiglio municipale, del quale ognuno potrà prendere visione nella segreteria comunale.

Sono pertanto invitate le persone che aspirano a siffatto appalto, a presentarsi nel giorno ed ora suindicati, nel riferito locale, per fare le loro offerte in aumento della somma prestabilita.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo sulla somma che risulterà dal deliberamento è di giorni quindici, il quale scadrà nel giorno 3 dell'entrante mese di gennaio.

Non saranno ammessi a licitare se non gl'individui che presenteranno una garanzia solidale di persona benestante del paese.

Si dichiarano a carico del deliberatario le spese degli atti d'incanto e degli altri atti relativi, loro copie e quelle della registrazione del contratto, che saranno anticipate nelle mani del sottoscritto segretario nello ammontare di lire 4000.

Molfetta, 1 dicembre 1885.

3657 *Il Segretario municipale*: GIUSEPPE CALO'.

CONSIGLIO NOTARILE della provincia di Como.

AVVISO DI CONCORSO.

Il Consiglio notarile provinciale di Como dichiara aperto il concorso al posto di notaio in Nibionno, circondario di Como, vincolato alla prestazione di una cauzione per lire 100 (cento) di annua rendita.

Chiunque, munito dei necessarii requisiti, intendesse di aspirarvi, dovrà, entro quaranta giorni dall'eseguita pubblicazione del presente, insinuarsi con analoga istanza, corredata dei voluti documenti, a questo Consiglio, uniformandosi alle vigenti prescrizioni anche in materia di bollo.

Como, li 28 novembre 1885.

Il cav. presidente
3562 TAGLIABUE dott. CARLO.

AVVISO.

Con privata scrittura del 22 ottobre 1885, autenticata dal notaro di Roma Umberto Serafini, registrata a Roma il 7 novembre successivo al registro 9, serie 1ª, n. 3323, a. p., il signor duca Di Dino Alessandro Edmondo Di Talleyrand-Périgord ha ceduto al signor cav. Alessandro Baracchi, domiciliato in Roma, pel correspettivo di lire ventiduemila cinquecento (22,500), la metà del proprio carato di nominali lire quarantamila, come socio accomandante della ditta G. De Stefanis e C., sedente in Roma in via Condotti, numero 20-A, ed avente per oggetto la vendita e il nolo dei pianoforti.

Presentato addì 22 novembre 1885, ed inscritto al num. 274 del registro d'ordine, al n. 189 del registro trascrizioni, vol. 2º, elenco 189.

Roma, li 27 novembre 1885

Il canc. del Trib. di comm.
3636 L. CENNI.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI ROMA.

Prima denunzia di smarrimento di una cedola di dote del pio Istituto della SS. Annunziata, di lire 165, conferita a Scatizzi Amalia di Filippo e Fornata Sacchi nell'anno 1877, n. 672.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cedola sarà la medesima rinnovata a favore della intestataria.

Li 2 dicembre 1885. 3631

AVVISO D'ASTA — Scadenza di fatali.

Il sottoscritto sindaco rende pubblicamente noto che agli incanti stati tenuti in questo palazzo municipale in questa stessa mane, è rimasto provvisoriamente aggiudicato al signor Pietro Rapanelli, pel quinquennio 1886-90, e per l'offerto annuo canone di lire diecimila settecentocinquantacinque, l'appalto della riscossione dei dazi foresi di consumo, di che nell'avviso d'asta del dì 23 novembre p. p.

Una tale aggiudicazione sarà dichiarata definitiva quando alle ore 12 meridiane del dì 10 dicembre corrente non sia stata presentata a questa segreteria comunale altra offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione.

Dal Palazzo comunale, Arezzo li 2 dicembre 1885.

3699 IL SINDACO

Provincia di Messina — Circondario di Mistretta
COMUNE DI MISTRETTA

Avviso d'Asta pel miglioramento del ventesimo

Appalto dazio consumo.

In esito all'avviso tre corrente, nel giorno in esso stabilito si tenne pubblica asta per appalto della esazione del dazio consumo in abbonamento al comune, e riuscì aggiudicatario il signor Campo Pietro per lire sessantamila duecento, salvo l'esperimento dei fatali.

Deducesi ora a pubblica conoscenza che da oggi sino a mezzodì dell'orologio di Piazza del Popolo di questa città, del giorno di martedì otto del prossimo venturo mese di dicembre potranno accettarsi offerte di miglioramento del ventesimo nell'ufficio di questa segreteria, purchè accompagnate dal deposito di lire tremila, metà di rendita al latore sul Debito pubblico dello Stato, e metà in biglietti di banca, nonchè certificati di moralità e responsabilità di data recente.

Restano ferme le condizioni precisate nel succitato avviso tre corrente.

Dove tali offerte vengano presentate, sarà con nuovo avviso notificato il giorno dell'asta definitiva.

Dalla residenza municipale di Mistretta, addì 21 novembre 1885.

3662 *Il Segretario*: L. PICO.

COMUNE DI BRONTE

Avviso d'Asta.

Dovendosi procedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi e comunali

Si rende noto al pubblico:

1. L'appalto avrà la durata di anni cinque cursori dal 1º gennaro 1886 al 31 dicembre 1890.

2. Il canone annuo dell'appalto per tutti i dazi stabiliti dal Consiglio comunale da riscuotersi in base alla tariffa dal Consiglio stesso fissata è di lire 70400.

3. Gl'incanti saranno tenuti nella cassa comunale avanti il sindaco o di chi per esso ad estinzione delle candele osservate le formalità prescritte dal regolamento generale dello Stato 4 maggio 1885 n. 3074 alle ore 10 a. m. del giorno nove dicembre p. v. a termini abbreviati.

4. Chiunque intenda concorrervi dovrà preventivamente effettuare il deposito provvisorio di lire duemila (2000) nelle mani di chi presiederà l'asta a garenzia dell'offerta.

Tale deposito sarà restituito a quelli tra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicativi.

5. Le offerte in aumento al prezzo stabilito non potranno essere minori di lire 100.

6. Nel termine di giorni quindici dall'aggiudicazione diffinitiva l'appaltatore dovrà prestare cauzione di lire 16,000 di netto con ipoteca sopra beni fondi tuti e sicuri ed in cartelle di rendita sul debito pubblico dello Stato, o con fideiussione solidale di persona benevisa alla Giunta municipale.

Quale fideiussore dovrà prestare la stessa cauzione e nei modi prescritti per l'appaltatore. Non ottemperando l'aggiudicatario nel termine sopra prescritto perderà il deposito provvisorio e sarà assoggettato alle conseguenze di una nuova asta.

7. Non sarà tenuto conto delle offerte parziarie dovendo esser fatte complessivamente per tutti i dazi.

8. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte in aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito a giorni 10 cioè sino alle 12 meridiane del 19 dicembre.

9. Il capitolato d'onere e tutt'altri documenti sono ostensibili fin d'ora nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

10. Le spese tutte di pubblicazione d'asta, registro ed altro, meno quelle di iscrizione ipotecaria, se occorre, sono a carico del deliberatario.

Bronte, li 29 novembre 1885.

Il Sindaco: A. SPEDALIERI.

3366 *Il Segretario*: M. LO TURCO.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.